COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI MARITTIMI E DELLA PESCA

SVILUPPO E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE Politica di controllo della pesca

Estratto dal

Manuale

di applicazione pratica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(Regolamento INN)

Versione ridotta per la traduzione

Indice

1.	INTF	ODUZIONE4								
2.	INFORMAZIONI GENERALI									
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO INN									
4.	QUALI REGOLE SI APPLICANO AI PESCHERECCI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE?									
	Notif	ica preventiva (articolo 6)5								
	Trast	oordo (articolo 4)								
	Regis	strazione delle operazioni di sbarco e trasbordo (articolo 8)								
5.	SIST	EMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE (ARTICOLI DA 12 – 22) 6								
	5.1	Scopo								
	5.2	Prodotti interessati 6								
	5.3	Prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN								
		Capitolo 03 e voci tariffarie 1604 e 1605								
		Altri prodotti esclusi								
	5.4	Flussi di scambi interessati								
		Importazione nella CE								
		Esportazione dalla CE								
		Riesportazione8								
	5.5	Sistema di certificazione delle catture e mezzi di trasporto								
	5.6	Importazione indiretta di prodotti della pesca da uno Stato di bandiera nella CE attraverso il territorio di un altro paese terzo (articolo 14)								
		Importazione indiretta di prodotti non trasformati in un altro paese terzo (articolo 14, paragrafo 1)								
		Importazione indiretta di prodotti trasformati in un altro paese terzo (articolo 14, paragrafo 2)								
	5.7	Importazione di spedizioni miste								
	5.8	Data di applicazione del sistema di certificazione delle catture								
	5.9	Relazione con gli altri sistemi di certificazione								
	5.10	Uso di sistemi elettronici (articolo 12, paragrafo)								
	5.11	Sistema di certificazione delle catture semplificato per prodotti della pesca con caratteristiche specifiche – catture effettuate da piccoli pescherecci								
	5.12	Ruoli delle diverse parti coinvolte nel sistema di certificazione								
		A) Ruolo di pescatori e operatori								
		B) Operatori economici riconosciuti (articolo 16, paragrafi 2 e 3) 11								

C) Ruolo delle autorità dei paesi terzi
D) Ruolo delle autorità degli Stati membri dell'UE
5.13 Procedura di certificazione
A) Moduli e numerazione
B) Comunicazione di un certificato di cattura convalidato da parte dell'esportatore
C) Controlli e verifiche del certificato di cattura (articoli 16 e 17) 17
D) Condizioni per la conservazione del certificato di cattura
5.14 Sistemi riconosciuti applicati nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) (articolo 13)
5.15 Uso di sistemi elettronici di tracciabilità sotto il controllo di paesi terzi / accordo speciale fra paesi terzi e la Commissione
5.16 Modalità di compilazione del certificato di cattura e della dichiarazione di trasformazione
5.17 Flusso delle operazioni relative al certificato di cattura
5.18 FAQ (domande frequenti) sull'applicazione pratica del sistema di certificazione delle catture
A) Campo di applicazione, formalità, distribuzione dei compiti
B) Spedizioni, trasformazione, riesportazione
C) Inadempienza e conseguenze della non conformità
5.19 Domande specifiche relative ai compiti e alle responsabilità delle diversi parti coinvolte
A) Comandanti di pescherecci comunitari
B) Esportatori comunitari
C) Importatori nella CE
D) Comandanti di pescherecci di paesi terzi
E) Importatori/trasformatori di paesi terzi
F) Esportatori di paesi terzi
ALTRE MISURE DEL SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO DEL REGOLAMENTO INN (ARTICOLI 23 E 24)

6.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce una <u>versione considerevolmente ridotta a fini di traduzione</u> del Manuale di applicazione pratica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹, pubblicato dalla DG Affari Marittimi e Pesca (di seguito denominata DG MARE) nell'ottobre 2009.

Per completezza di informazione, si raccomanda di consultare anche la versione originale in lingua inglese.

Il presente manuale ha lo scopo esclusivo di offrire consulenza tecnica alle amministrazioni e agli operatori e fornire una risposta alle domande più frequenti. Al fine di agevolare la comprensione, il linguaggio utilizzato nel manuale è semplificato e meno legale e i riferimenti ai testi di legge sono ridotti al minimo.

Il manuale, tuttavia, NON sostituisce o aggiunge nulla alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008² (di seguito denominato regolamento di applicazione), che costituiscono la base giuridica da applicare.

La versione elettronica del presente manuale e tutti i regolamenti e la documentazione relativi alla materia sono disponibili in formato pdf sul sito della Commissione europea (di seguito denominata Commissione):

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external relations/illegal fishing it.htm

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni sul tema sono disponibili nella versione originale inglese del presente documento.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO INN

Il regolamento si applica a tutti gli scambi commerciali di prodotti della pesca marittima, trasformati o non trasformati, che provengono da pescherecci di paesi terzi e sono esportati nella Comunità europea (di seguito denominata CE) con ogni mezzo di trasporto, nonché alle catture effettuate da pescherecci della CE e destinate all'esportazione in paesi terzi.

Alcuni prodotti non rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento INN. L'elenco relativo è riportato nell'allegato I del regolamento, che è soggetto a revisione con frequenza annuale.

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

² GU L 280 del 27.10.2008, pag. 5.

Il campo di applicazione del regolamento INN comprende quanto segue:

- violazioni delle regole sulla gestione e la conservazione delle risorse della pesca in acque nazionali e internazionali;
- attività di pesca condotte in zone d'alto mare
 - di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), condotte da pescherecci privi di nazionalità o da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte dell'ORGP in oggetto o non è cooperante con essa, e in un modo che viola le regole di detta organizzazione;
 - non di pertinenza di un'ORGP in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato ai fini della conservazione delle risorse della pesca ai sensi delle norme di diritto internazionale:
- comportamenti ritenuti assimilabili a presunte attività di pesca INN, quali la pesca praticata senza essere in possesso di una licenza in corso di validità, in una zona di divieto, al di là della profondità consentita o durante un periodo di divieto, o utilizzando attrezzi da pesca non autorizzati, nonché l'inadempienza agli obblighi di comunicazione, la falsificazione della propria identità o l'ostacolo all'attività dei funzionari.

Il regolamento si applica soltanto alle catture effettuate dal 1° gennaio 2010. I prodotti trasformati e ottenuti da catture eseguite prima del 1° gennaio 2010 non devono essere necessariamente accompagnati da un certificato di cattura, anche se vengono importati nell'UE successivamente al 1° gennaio 2010.

Maggiori informazioni sul tema sono disponibili nella versione originale inglese del presente documento.

4. QUALI REGOLE SI APPLICANO AI PESCHERECCI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE?

Notifica preventiva (articolo 6)

I comandanti dei pescherecci di paesi terzi hanno l'obbligo di informare le autorità competenti dello Stato membro dell'UE del quale intendono utilizzare le strutture portuali (designate) almeno 3 giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo in porto; in mancanza di tale notifica, l'ingresso in porto può essere loro negato.

Se del caso, possono essere applicati termini di durata inferiore che tengano in considerazione il tipo di prodotto trasportato (ad es. pesce fresco). Le disposizioni dettagliate relative ai suddetti termini, insieme a un modello di notifica, sono riportati negli allegati I e II del regolamento di applicazione.

Trasbordo (articolo 4)

Tutte le operazioni di trasbordo che si svolgono in acque comunitarie sono vietate e possono essere effettuate esclusivamente in porti designati degli Stati membri dell'UE. Al di fuori delle acque comunitarie è fatto divieto ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE di trasbordare in mare le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

In aggiunta a ciò, ogni trasbordo deve essere annotato nel certificato di cattura. Tali misure consentono alle autorità competenti di monitorare meglio le operazioni di trasbordo.

Registrazione delle operazioni di sbarco e trasbordo (articolo 8)

Prima dell'inizio delle operazioni di sbarco o trasbordo i comandanti dei pescherecci di paesi terzi (o i loro rappresentanti) sono tenuti a presentare alle autorità portuali degli Stati membri dell'UE una dichiarazione che riporti informazioni specifiche.

I moduli per le dichiarazioni di sbarco e trasbordo sono riportati nell'allegato III del regolamento di applicazione.

Maggiori informazioni sul tema sono disponibili nella versione originale inglese del presente documento.

5. SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE (ARTICOLI 12 – 22)

5.1 Scopo

Tutti i prodotti della pesca marittima scambiati con la CE, compresi i prodotti trasformati, devono essere accompagnati da certificati di cattura convalidati. In caso contrario, l'importazione di tali prodotti verrà negata.

La convalida deve certificare che la cattura è stata effettuata in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle misure internazionali di conservazione e gestione applicabili.

Le disposizioni relative al sistema di certificazione delle catture sono contenute nel capo III del regolamento INN, mentre i modelli del certificato di cattura e del certificato di riesportazione sono riportati nell'allegato II del regolamento INN. Il modello di dichiarazione da utilizzare per l'importazione indiretta di prodotti della pesca nella CE, precedentemente trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera, è riportato nell'allegato IV del regolamento INN

5.2 Prodotti interessati

Il sistema di certificazione delle catture si applica a tutti i prodotti della pesca marittima ottenuti dalle catture effettuate dal 1° gennaio 2010. Alcuni prodotti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN e sono riportati nell'allegato I di detto regolamento.

La definizione dei prodotti della pesca interessati è riportata all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento INN sulla base di un criterio universalmente riconosciuto. Una descrizione dettagliata di tali prodotti è contenuta nel capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata comunitaria, che viene aggiornata con cadenza annuale e pubblicata come regolamento della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L. L'ultima versione del 1° gennaio 2009 è disponibile sotto forma di regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291, del 31 ottobre 2008. A titolo di riferimento, i codici a 8 cifre della nomenclatura combinata si basano sui codici a 6 cifre del Sistema armonizzato di

designazione e codificazione delle merci (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che viene applicato da oltre 150 paesi e unioni economiche.

Va osservato che per l'identificazione e la descrizione dei prodotti nel certificato di cattura (Sezione 3 – Codice del prodotto) i paesi terzi dovrebbero utilizzare il proprio codice (basato sul codice SA), dato che le autorità competenti degli Stati membri dell'UE possono accedere ad esso e alla corrispondente descrizione del prodotto.

5.3 Prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN

Capitolo 03 e voci tariffarie 1604 e 1605

Alcuni prodotti contemplati al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN e dal relativo sistema di certificazione delle catture. Si tratta nello specifico di prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve, pesci d'acqua dolce, pesci ornamentali, mitili, ostriche, conchiglie dei pellegrini, lumache e altri prodotti di secondaria importanza. Un elenco dettagliato dei prodotti esclusi è riportato nell'allegato I del regolamento INN e può essere oggetto di revisione annuale da parte della Commissione.

Altri prodotti esclusi

I prodotti contenenti prodotti della pesca o ottenuti da prodotti della pesca non classificati al capitolo 03 o alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata sono anch'essi esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN e del relativo sistema di certificazione delle catture.

5.4 Flussi di scambi interessati

Il regolamento INN si applica a tutti gli scambi di prodotti della pesca, trasformati o non trasformati, provenienti da catture effettuate da pescherecci di paesi terzi ed esportati nella CE con ogni mezzo di trasporto. Il regolamento INN si applica altresì alle catture effettuate da pescherecci comunitari e destinate all'esportazione in paesi terzi. Le operazioni di trasbordo e trasformazione dei prodotti della pesca sono anch'esse comprese nel campo di applicazione del sistema di certificazione delle catture.

Importazione nella CE

Il sistema di certificazione delle catture si applica a tutte le importazioni di prodotti della pesca sopra descritte, comprese le importazioni indirette provenienti dal territorio da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera, con o senza precedente trasformazione.

Esportazione dalla CE

Sono soggette alla convalida dei relativi certificati da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE prima dell'esportazione anche le catture effettuate da pescherecci comunitari, se richiesto dal paese terzo di destinazione, o le catture effettuate dai pescherecci comunitari, successivamente all'esportazione, che vengono indirettamente importate da un paese terzo nel territorio della Comunità sotto forma di prodotti trasformati o non trasformati – anche tali catture devono essere accompagnate da un certificato di cattura convalidato dallo Stato membro dell'UE di bandiera. In mancanza di tale certificato, l'importazione di spedizioni di tali prodotti della pesca nel territorio della Comunità non può essere autorizzata.

Riesportazione

Il regolamento INN si applica a tutte le riesportazioni di prodotti della pesca che sono stati in precedenza importati nel territorio della Comunità (articolo 21). Al momento della riesportazione, le autorità competenti dello Stato membro dell'UE interessato hanno l'obbligo di convalidare la parte relativa alla "riesportazione" del certificato di cattura di cui all'allegato II del regolamento INN.

I termini "importazione", "esportazione" e "riesportazione" sono definiti nell'articolo 2, paragrafi 11, 13 e 14.

5.5 Sistema di certificazione delle catture e mezzi di trasporto

Il sistema di certificazione delle catture si applica a tutti prodotti della pesca che siano importati, esportati e riesportati nel e dal territorio della Comunità, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato (peschereccio, altra nave, trasporto per via aerea o terrestre).

5.6 Importazione indiretta di prodotti della pesca da uno Stato di bandiera nella CE attraverso il territorio di un altro paese terzo (articolo 14)

Importazione indiretta di prodotti non trasformati in un altro paese terzo (articolo 14, paragrafo 1)

Il sistema di certificazione delle catture si applica anche ai casi in cui i prodotti della pesca sono importati da un paese diverso dallo Stato di bandiera. Di conseguenza, i prodotti della pesca trasportati in un altro paese terzo prima di raggiungere il territorio della Comunità devono essere anche accompagnati da un certificato di cattura convalidato e da prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario.

Costituiscono prove documentate:

- il titolo di trasporto unico per il trasporto attraverso il paese terzo (di importazione indiretta) nel territorio della Comunità a partire dallo Stato di bandiera; oppure
- un documento rilasciato dalle autorità di tale paese terzo competenti in materia di controllo delle suddette attività, che riporti
 - > una descrizione esatta dei prodotti della pesca;
 - > le date di scarico/ricarico;
 - › i nomi delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
 - > le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti invariati in tale paese terzo fino a che non sono stati riesportati nel territorio della Comunità; o
- se del caso, il certificato di riesportazione redatto nell'ambito del sistema di documentazione delle catture di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento INN.

Importazione indiretta di prodotti trasformati in un altro paese terzo (articolo 14, paragrafo 2)

Nel caso in cui i prodotti della pesca sono trasformati in un paese che non è lo Stato di bandiera, l'importatore nella CE presenta una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo conformemente al modulo di cui all'allegato IV del regolamento INN. La dichiarazione deve contenere una descrizione esatta dei prodotti e indicare che questi derivano da catture accompagnate da un certificato di cattura. Una copia del o dei certificati di cattura deve essere allegata alla suddetta dichiarazione, che deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato in cui è effettuata la trasformazione.

5.7 Importazione di spedizioni miste

Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di cattura. Se la spedizione è composta da prodotti ottenuti da catture diverse, a ogni cattura va allegato un solo certificato di cattura nel caso in cui non vengono soddisfatti i criteri specifici applicabili alle catture effettuate dai piccoli pescherecci e non si possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato.

Pertanto, se l'importazione dei prodotti avviene nell'ambito di spedizioni miste è importante assicurare che la spedizione mista in oggetto sia accompagnata da tutti i certificati di consegna al fine di garantire la tracciabilità di tutti i prodotti. Se in una spedizione vi sono prodotti trasformati da diversi stabilimenti di trasformazione, ciascuno stabilimento deve provvedere a rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato IV. Ne consegue che una spedizione può essere accompagnata da diverse dichiarazioni e dai relativi certificati di consegna.

5.8 Data di applicazione del sistema di certificazione delle catture

Cfr. punto 3 – Campo di applicazione del regolamento INN.

5.9 Relazione con altri sistemi di certificazione

Vengono mantenuti tutti gli altri atti normativi che prevedono sistemi di certificazione per lo scambio di prodotti, compresi i prodotti della pesca, ad esempio i regolamenti sanitari e le norme di origine. Il mantenimento di tali atti non influenza il regolamento INN e viceversa.

5.10 Uso di sistemi elettronici (articolo 12, paragrafo 4)

I certificati di cattura necessitano della convalida dello Stato di bandiera. Potrebbero esservi tuttavia delle situazioni in cui è consigliabile il ricorso ai sistemi elettronici, ad esempio per le navi che non si trovano in un porto dello Stato di bandiera in quanto svolgono le proprie attività lontano dal rispettivo porto di immatricolazione o in alto mare.

L'articolo 12, paragrafo 4, consente l'uso di sistemi elettronici per la redazione, la convalida o la presentazione di certificati di cattura, che possono dunque essere redatti da un rappresentante dello Stato di bandiera e/o richiesti per via elettronica. L'uso di sistemi elettronici da parte di uno Stato di bandiera deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

5.11 Sistema di certificazione delle catture semplificato per prodotti della pesca con caratteristiche specifiche – catture effettuate da piccoli pescherecci

Il sistema di certificazione delle catture tiene conto della specifica situazione della pesca su piccola scala nell'ambito delle esportazioni. I requisiti di certificazione sono stati adattati per facilitare la richiesta di convalida da parte dell'esportatore sulla base di determinati criteri legati a questa situazione particolare. Tali criteri sono pubblicati nel regolamento di applicazione. Il sistema di certificazione delle catture semplificato si applica alle catture effettuate da pescherecci

- di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure
- di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure
- privi di sovrastruttura; oppure
- di stazza misurata inferiore a 20 GT.

Se le catture effettuate da tali pescherecci vengono solo sbarcate nello Stato di bandiera e insieme costituiscono un'unica spedizione da esportare nella CE, l'esportatore può richiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato che non prevede l'obbligo di firma da parte dei pescatori. L'esportatore è comunque tenuto a fornire informazioni sui pescherecci e le catture (specie, quantitativi). L'allegato IV del regolamento di applicazione riporta un modello di certificato di cattura semplificato.

5.12 Ruoli delle diverse parti coinvolte nel sistema di certificazione

Nei <u>paesi terzi</u> il sistema di certificazione delle catture riguarderà:

- gli operatori responsabili delle attività dei pescherecci, di trasformazione ed esportazione, che hanno l'obbligo di fornire informazioni sulla documentazione richiesta dal sistema di certificazione;
- la o le autorità competenti designate dallo Stato di bandiera per la convalida dei certificati di cattura, il controllo e la verifica della relativa validità e delle informazioni fornite dagli operatori e l'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione applicabili ai prodotti elencati nei certificati di cattura; la o le autorità che nel relativo territorio di competenza e in ottemperanza al diritto nazionale possono eseguire controlli sui prodotti della pesca importati nel proprio paese e riesportati in assenza di trasformazione o successivamente ad essa ai fini del rilascio delle prove documentate di cui all'articolo 14, paragrafo 1, punto b.ii) e dell'approvazione della dichiarazione rilasciata dagli stabilimenti di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 (riportata nell'allegato IV del regolamento INN).

Negli <u>Stati membri dell'UE</u> il sistema di certificazione delle catture riguarderà:

- a) per i flussi di scambi verso i paesi terzi (compresa la riesportazione finale nell'UE)
 - gli operatori responsabili delle attività di esportazione delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nei paesi terzi;

– le autorità designate dallo Stato membro dell'UE e competenti per la convalida dei documenti applicabili, il controllo e la verifica della relativa validità e delle informazioni fornite dagli operatori e l'osservanza delle misure di conservazione e gestione applicabili ai prodotti elencati nei documenti;

b) per i flussi di scambi provenienti da paesi terzi

- gli importatori di prodotti della pesca saranno tenuti a presentare alle autorità dello Stato membro dell'UE di importazione un certificato di cattura convalidato dall'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato la cattura, e all'occorrenza l'eventuale documentazione ulteriore prevista dal sistema di certificazione in caso di importazione indiretta successivamente al trasbordo, al transito o alla trasformazione dei prodotti in un paese terzo;
- l'autorità competente designata dallo Stato membro dell'UE interessato avrà l'obbligo di controllare e verificare tali documenti e i prodotti a cui questi si riferiscono, se del caso in collaborazione con i paesi terzi interessati, per accertarsi che le informazioni ottenute sono valide e veritiere e che i prodotti sono stati catturati in osservanza delle norme di gestione e conservazione applicabili.

A) Ruolo di pescatori e operatori

Spetta all'esportatore richiedere un certificato di cattura per le catture da esportare nel territorio della Comunità, completarlo e trasmetterlo all'autorità competente dello Stato di bandiera per la convalida. L'autorità competente provvede a sua volta a restituire all'esportatore il certificato di cattura convalidato.

L'importatore nella Comunità deve assicurarsi che la spedizione sia accompagnata da un certificato di cattura convalidato che deve aver ricevuto dall'esportatore nel paese terzo prima dell'importazione dei prodotti nella CE.

B) Operatori economici riconosciuti (articolo 16, paragrafi 2 e 3)

In deroga alla regola generale, gli operatori comunitari che godono dello status di "operatore economico riconosciuto" ("APEO") non hanno l'obbligo di presentare i certificati di cattura convalidati alle autorità competenti dello Stato membro dell'UE di importazione prima dell'arrivo previsto della spedizione interessata. Tuttavia, sono tenuti a informare tali autorità dell'arrivo dei prodotti come gli altri operatori e a mettere a disposizione i certificati di cattura e gli altri documenti pertinenti per lo svolgimento di controlli e verifiche da parte di tali autorità.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, può godere dello status di operatore APEO solo l'operatore economico stabilito nel territorio della Comunità. Lo status di operatore APEO non garantisce all'importatore un trattamento di favore ma riduce il numero di documenti che questi è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del suo Stato membro dell'UE.

Le verifiche sulle spedizioni destinate all'importazione degli operatori APEO si svolgono presso la sede dell'importatore, anziché nei luoghi di ingresso nel territorio della Comunità. Lo status di operatore APEO può essere concesso solo agli operatori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, nonché i criteri aggiuntivi rappresentati dall'essere già in

possesso di qualifica di operatore economico riconosciuto in conformità al regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.

Il fatto che a un importatore comunitario venga concessa la qualifica di operatore APEO non è rilevante per gli esportatori nei paesi terzi, poiché non influisce sulle condizioni da soddisfare per la convalida dei certificati di cattura.

Gli importatori interessati a divenire operatori APEO devono far domanda per acquisire il relativo status nel proprio Stato membro. Il modulo di domanda è riportato nell'allegato VII del regolamento di applicazione. Gli Stati membri dell'UE sono tenuti a informare la Commissione ogni volta che concedono a un operatore lo status di operatore APEO. La Commissione provvede a trasmettere tale informazione a tutti gli altri Stati membri dell'UE. L'elenco degli operatori economici riconosciuti può essere pubblicata su Internet, previo consenso degli operatori stessi.

Le procedure per la presentazione delle domande e le altre informazioni relative al sistema sono riportate negli articoli da 9 a 30 del regolamento di applicazione.

C) Ruolo delle autorità dei paesi terzi

Ogni paese terzo che intenda scambiare prodotti della pesca con la CE è tenuto a notificare alla Commissione le informazioni relative alle sue autorità competenti, che saranno oggetto di verifica da parte della Commissione. I certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento vengono accettati, previo ricevimento da parte della Commissione di una notifica da parte dello Stato di bandiera interessato che certifica le informazioni dettagliate riportate nell'allegato III del regolamento INN.

La Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri dell'UE i dettagli delle notifiche presentate dagli Stati di bandiera, nonché gli eventuali aggiornamenti, per via elettronica. È altresì tenuta a pubblicare un elenco degli Stati di bandiera che hanno effettuato tali notifiche e i nomi e i recapiti delle rispettive autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel sito della DG MARE.

Possono essere autorizzati all'importazione nel territorio della Comunità solamente i certificati di cattura convalidati da un'autorità competente notificata e pubblicata.

La notifica, che comprende la comunicazione di modelli di certificati di cattura, mira a prevenire l'abuso del sistema di certificazione delle catture (ad es. la convalida di certificati di cattura da parte di autorità non competenti e non notificate) e facilitare l'identificazione di certificati di cattura falsi.

La notifica può essere presentata o modificata in ogni momento, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento INN. Si deve tuttavia sottolineare che i certificati di cattura possono essere convalidati unicamente da un'autorità competente, il cui nome compaia nell'elenco della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito della DG MARE.

Convalide

L'autorità pubblica competente può convalidare i certificati di cattura per le catture effettuate dai pescherecci del rispettivo Stato di bandiera se, al momento della richiesta di

convalida, non era in possesso di informazioni contrastanti relative al fatto che la cattura non era stata effettuata in osservanza delle misure di conservazione e gestione applicabili. Se al momento della presentazione del certificato di cattura da parte dell'esportatore l'autorità competente dello Stato di bandiera non è in possesso di tutti gli elementi atti a garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nel certificato in oggetto e/o l'osservanza delle misure di conservazione e gestione applicabili, o nel caso in cui essa nutra dei dubbi relativamente all'osservanza di tali misure, l'autorità competente esegue tutti i controlli e le verifiche del caso per determinare la legittimità della cattura e la possibilità di convalida del documento. Se vi sono prove a dimostrazione del fatto che la cattura non è stata effettuata in conformità alle misure di conservazione e gestione applicabili, l'autorità competente non convalida il certificato di cattura. Il regolamento INN non impone tuttavia alcun obbligo in merito alle modalità di esecuzione della convalida. L'organizzazione di una procedura di convalida dei certificati di cattura è di competenza di ciascun paese terzo e dipende dal diritto nazionale e dai sistemi di controllo in essere. Il sistema di controllo nazionale dovrebbe essere utilizzato anche per la raccolta e la verifica delle informazioni richieste, ove necessario.

D) Ruolo delle autorità degli Stati membri dell'UE

a) Principi generali per lo svolgimento di verifiche

I prodotti della pesca da importare possono essere sottoposti a verifiche, unitamente al certificato di cattura e alla documentazione relativa, da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE. Le verifiche sono eseguite principalmente sulla base di criteri comuni di gestione del rischio, fatta eccezione per le specifiche situazioni elencate nel regolamento INN per le quali le verifiche sono obbligatorie. Le verifiche possono consistere nell'esame dei prodotti della pesca, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell'autenticità dei documenti, nell'ispezione dei mezzi di trasporto, dei container e dei luoghi di magazzinaggio, ecc.

Ai fini della verifica le autorità competenti degli Stati membri dell'UE possono chiedere l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o del paese terzo, nel caso in cui lo Stato membro dell'UE nutra dubbi fondati sulla validità del certificato di cattura e sulla conformità di questo alle misure di conservazione e gestione. La procedura di verifica è espletata entro 15 giorni e il costo del magazzinaggio è a carico dell'importatore comunitario.

Tutti i controlli e le verifiche devono essere sempre espletati <u>prima</u> che al prodotto sia consentito di accedere al mercato della Comunità.

b) Procedura

Prima di autorizzare l'importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità devono essere espletate a seconda dei casi diverse misure:

– se i prodotti della pesca vengono <u>sbarcati da un peschereccio</u> occorre verificare che essi siano accompagnati da un certificato di cattura (capo II);

– inoltre, <u>per tutti i prodotti della pesca, e indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato</u>, dovrebbe essere eseguito un controllo preliminare del certificato di cattura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento INN.

Per l'importazione di prodotti della pesca la procedura prevede innanzitutto il controllo preliminare del certificato di cattura. In particolare, occorre controllare che il certificato di cattura sia stato convalidato dall'autorità competente notificata dal paese terzo. In questo contesto, è consigliabile utilizzare la banca dati di cui all'articolo 22.

Se il certificato è soddisfacente e non occorrono ulteriori verifiche o se l'ispezione del peschereccio non ha prodotto risultati contraddittori, è possibile proseguire con l'importazione. Come è stabilito all'articolo 17 del regolamento INN, possono essere tuttavia effettuate verifiche nei casi in cui lo si ritiene opportuno. Pertanto, ove necessario, verranno eseguite verifiche prima che ai prodotti della pesca sia consentito di accedere al territorio della Comunità.

c) Importazioni da parte di operatori economici riconosciuti

Le stesse procedure si applicano, mutatis mutandis, alle spedizioni importate da un operatore economico riconosciuto e ai certificati di cattura ad esse associati.

d) Termini più brevi per la presentazione dei certificati di cattura

Lo stesso principio si applica alle spedizioni introdotte nella Comunità con trasporto aereo, ferroviario o stradale. In questi casi le autorità degli Stati membri dell'UE hanno meno tempo per il controllo dei documenti, in quanto il termine è inferiore a 3 giorni lavorativi (ad esempio 4 ore con trasporto aereo, cfr. allegato VI del regolamento di applicazione). Tali prodotti non vengono comunque immessi nel mercato prima del controllo dei documenti.

e) Pescherecci

Quando il peschereccio di un paese terzo entra in un porto designato di uno Stato membro dell'UE e i prodotti vengono dichiarati per il consumo nel luogo di entrata, lo Stato membro dell'UE ha l'obbligo di autorizzare lo sbarco. Il comandante del peschereccio deve pertanto provvedere alla notifica preventiva accompagnata da un certificato di cattura convalidato. Successivamente all'autorizzazione allo sbarco deve essere inoltre presentata una dichiarazione di sbarco o trasbordo.

f) Pesce sbarcato per il transito o il trasbordo verso un altro Stato membro

Se lo sbarco o il trasbordo avvengono in uno Stato membro dell'UE a soli fini di transito o trasporto via mare successivo e la destinazione finale dei prodotti è rappresentata da un altro Stato membro dell'UE, la notifica preventiva è ancora necessaria poiché il peschereccio necessita dell'autorizzazione a effettuare lo sbarco o il trasbordo e può pertanto essere oggetto di ispezione da parte delle autorità dello Stato membro dell'UE in cui avviene l'operazione di sbarco o trasbordo. In base all'articolo 7, paragrafo 1, l'accesso al porto può essere concesso unicamente nei casi in cui le catture sono accompagnate da una notifica preventiva e da un certificato di cattura convalidato. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, l'ingresso può anche essere consentito, ma i prodotti della pesca possono essere trattenuti se la notifica preventiva non contiene informazioni sufficienti. Inoltre, nei casi di transito è anche necessario rilasciare una dichiarazione di sbarco o

effettuare il trasbordo. La dichiarazione di sbarco contiene i numeri dei certificati di cattura, tuttavia il certificato reale potrebbe non essere allegato.

Le autorità al primo punto di ingresso devono accertare l'esistenza di un certificato di cattura, ma non sono necessariamente tenute a verificarlo, poiché tale verifica è di competenza dello Stato membro dell'UE di destinazione finale. In questo caso le autorità competenti dello Stato membro dell'UE di destinazione hanno necessità di ricevere il certificato di cattura convalidato poiché spetta a loro decidere se autorizzare o meno il prodotto per il mercato. Per le operazioni di transito, spetta a ciascuno Stato membro decidere se intende effettuare verifiche all'interno del porto o presso la destinazione finale e comunicare la propria decisione alla Commissione, che provvede a pubblicarla nel proprio sito. Per le operazioni di trasbordo, la verifica del certificato di cattura avviene nello Stato membro di destinazione, che viene informato dallo Stato membro in cui avviene il trasbordo dei dettagli relativi al trasporto.

Il fatto che i prodotti della pesca siano sbarcati o trasbordati da un peschereccio a fini di transito o di trasporto successivo in un altro Stato membro non incide sulle ispezioni in porto ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

Gli stessi principi si applicano alle operazioni di transito per i prodotti in arrivo con altri mezzi di trasporto (aereo, terrestre o ferroviario).

g) Certificati di cattura per catture comunitarie esportate

Le catture comunitarie esportate in paesi terzi devono essere accompagnate da un certificato di cattura comunitario, se richiesto dal paese terzo di destinazione o concordato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

Tuttavia, se per la cattura comunitaria è prevista la trasformazione nel paese terzo di destinazione e la successiva riesportazione dei prodotti trasformati nel territorio della Comunità, è necessaria la convalida di un certificato di cattura anche in assenza di previa richiesta da parte di quel paese. L'importazione dei prodotti trasformati non verrebbe altrimenti autorizzata (cfr. anche punto 5.4).

Si applicano pertanto le stesse condizioni preliminari che valgono per i prodotti di paesi terzi importati nella CE relativamente alla convalida della legalità delle catture destinate all'esportazione in un paese terzo da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE di bandiera. L'elenco di paesi terzi che desiderano ricevere certificati di cattura per le catture comunitarie è disponibile nel sito della Commissione e viene costantemente aggiornato.

5.13 Procedura di certificazione

A) Moduli e numerazione

I moduli del certificato di cattura utilizzati da un paese terzo devono essere identici al modello comunicato alla Commissione nella notifica effettuata in qualità di Stato di bandiera. Per assicurare la validità dei documenti e prevenire la falsificazione o la divulgazione abusiva di informazioni, tutti i certificati di cattura presentati per l'esportazione devono essere convalidati dall'autorità competente dello Stato di bandiera. È pertanto importante numerare i certificati di cattura.

Ciascuno Stato di bandiera può scegliere di adottare la propria struttura di numerazione per i certificati di cattura, tuttavia la Commissione suggerisce di includervi i seguenti elementi:

- codice ISO per ciascuno Stato di bandiera;
- codice di identificazione per l'autorità competente;
- anno di convalida:
- numero progressivo.

A titolo esemplificativo:

codice ISO/codice autorità/anno/numero progressivo (numero di caratteri a discrezione di ciascun paese in relazione al numero di certificati previsto)

Se sono state designate diverse autorità competenti per ciascuno Stato di bandiera (a livello locale o regionale), ciascuna di loro è identificata da un codice a parte che deve essere comunicato con le notifiche.

Il modulo all'allegato II del regolamento INN è composto da due parti, il certificato di cattura e il certificato di riesportazione. Il certificato di cattura riguarda direttamente lo Stato di bandiera. Il certificato di riesportazione riguarda unicamente gli Stati membri dell'UE e viene utilizzato dalle autorità competenti di tali Stati per verificare se i prodotti importati nella Comunità e destinati alla riesportazione erano accompagnati da un certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera. Il certificato di riesportazione ha lo scopo di prevenire la successiva riesportazione in paesi terzi di prodotti della pesca illegali che potrebbero entrare nel territorio della Comunità in modo abusivo nonostante le verifiche all'importazione.

B) Comunicazione di un certificato di cattura convalidato da parte dell'esportatore

Dopo aver ricevuto il certificato di cattura convalidato da parte dell'autorità competente, l'esportatore deve accertarsi che l'originale di tale certificato sia messo a disposizione dell'importatore nella CE. Questi è a sua volta tenuto a presentarlo alle autorità dello Stato membro dell'UE di importazione, indipendentemente dalle modalità di invio della spedizione. È consigliabile che l'esportatore conservi una copia del certificato di cattura trasmesso per un periodo di almeno 3 anni. La spedizione può essere spedita

- a) direttamente verso la Comunità; oppure
- b) verso un altro paese terzo, dal quale viene riesportata nel territorio della Comunità senza avere subito modifiche o operazioni di trasformazione; oppure
- c) verso un altro paese terzo, nel quale subisce operazioni di trasformazione prima di essere riesportata nel territorio della Comunità.

Il regolamento INN non indica esattamente il mezzo attraverso il quale l'esportatore mette l'originale del certificato di cattura convalidato a disposizione dell'importatore. In ogni caso, l'importatore della CE è tenuto a presentare il certificato di cattura all'autorità competente dello Stato membro dell'UE di importazione almeno tre giorni lavorativi prima dell'arrivo previsto della spedizione (articolo 16, paragrafo 1). Il regolamento di

applicazione prevede dei termini di presentazione più brevi, che si applicano alle spedizioni introdotte nella CE per via aerea, stradale o ferroviaria.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'importatore è altresì tenuto a presentare i documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, che sono utilizzati per garantire la piena tracciabilità consentendo di stabilire se i prodotti importati nella Comunità corrispondono al o ai certificati di cattura.

Le condizioni per il rilascio di tali documenti sono indicate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2. Si applicano gli stessi principi di base relativi ai certificati di cattura, ovvero gli operatori interessati sono responsabili della completezza e della precisione delle informazioni fornite in tali documenti e le autorità possono effettuare tutti i controlli e le verifiche ritenuti necessari prima del rilascio di tali documenti.

C) Controlli e verifiche del certificato di cattura (articoli 16 e 17)

Secondo il principio generale, i controlli e le verifiche sono effettuati dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE di primo ingresso. Tuttavia, sono previste disposizioni specifiche relative alle operazioni di transito e trasbordo al fine di non influenzare il flusso di traffico.

Per i prodotti della pesca in transito nello Stato membro di primo ingresso e destinati a un altro Stato membro, i controlli e le verifiche possono essere effettuati dallo Stato membro di primo ingresso o da quello di destinazione finale. Verranno poste in essere procedure volte ad assicurare il flusso di informazioni relativo alle spedizioni interessate fra lo Stato membro dell'UE di primo ingresso e quello effettivo di destinazione dei prodotti. Sebbene tali procedure non riguardino le autorità dei paesi terzi, è importante menzionare queste disposizioni per evitare l'eventuale confusione che potrebbe generarsi fra gli esportatori relativamente a quale sia l'operatore comunitario che necessita del certificato di cattura per poterlo a sua volta presentare all'autorità dell'effettivo Stato membro dell'UE di destinazione.

Per i prodotti della pesca trasbordati nello Stato membro di primo ingresso e con destinazione finale in un altro Stato membro, i controlli e le verifiche vengono effettuati in quello Stato membro.

Controlli documentali

Le autorità competenti dello Stato membro dell'UE provvederanno a controllare i certificati di cattura convalidati unitamente agli elementi forniti nella notifica dello Stato di bandiera. I metodi usati per questi controlli, di natura meramente documentale, saranno definiti in base alla gestione del rischio al fine di garantire che i controlli siano svolti in base al principio di proporzionalità ed evitare inutili ritardi nei flussi degli scambi.

Verifiche

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE possono effettuare tutte le verifiche aggiuntive che ritengono necessarie, se il controllo iniziale del certificato evidenzia semplicemente l'impossibilità di consentire l'importazione dei prodotti. Tali verifiche sono organizzate e condotte in base ai criteri nazionali e comunitari di gestione del rischio al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità e la loro armonizzazione in tutti gli Stati membri dell'UE.

Analogamente, il regolamento indica specificatamente i casi in cui le verifiche saranno obbligatorie e i metodi di cooperazione con i paesi terzi interessati (Stati di bandiera o altri Stati in caso di operazioni di transito o trasformazione in un altro paese terzo). L'autorizzazione all'accesso al mercato resterà in sospeso in attesa dei risultati dei controlli.

D) Necessità di conservare il certificato di cattura

Gli originali dei certificati di cattura devono essere conservati dall'autorità competente della CE per un periodo minimo di tre anni. È altresì consigliabile che le autorità preposte alla convalida nei paesi terzi, l'esportatore e l'importatore conservino una copia di tali documenti per un periodo di tempo corrispondente.

5.14 Sistemi riconosciuti applicati nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) (articolo 13)

I certificati di cattura, i certificati di riesportazione e i documenti relativi convalidati in osservanza ai sistemi di certificazione delle catture adottati dalle ORGP e conformi ai requisiti del regolamento INN possono essere accettati interamente o in parte per le specie interessate. L'elenco di tali sistemi di documentazione, accettati interamente o in parte, viene stabilito dalla Commissione ed è riportato nell'allegato V del regolamento di applicazione.

Le regole da osservare per la compilazione e la convalida di tali certificati di cattura sono quelle previste dal sistema di documentazione delle catture della ORGP interessata.

Il Le disposizioni applicabili ai controlli, alle verifiche e all'accettazione dei certificati di cattura nonché in materia di cooperazione sono le disposizioni generali del regolamento INN.

5.15 Uso di sistemi elettronici di tracciabilità sotto il controllo di paesi terzi / accordo speciale fra un paese terzo e la Commissione

Il regolamento INN consente alla Commissione di cooperare, sul piano amministrativo, con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, in quanto la cooperazione con i paesi terzi non dovrebbe limitarsi alla sola verifica dei certificati di cattura o dei documenti relativi. Questo tipo di cooperazione può essere instaurato solo a livello bilaterale, tenendo conto di specificità quali la presenza di sistemi di controllo esistenti, le caratteristiche degli scambi commerciali o della pesca. Le questioni sulle quali è possibile cooperare dipendono dalle necessità e dalle situazioni identificate e discusse con i paesi terzi interessati e possono comprendere

- l'uso di strumenti elettronici per la redazione, la convalida o la presentazione di certificati di cattura;
- la sostituzione del certificato di cattura da parte di sistemi elettronici di tracciabilità che consentono di tracciare l'origine delle merci sotto il controllo delle autorità del paese terzo secondo metodi da concordare con gli Stati di bandiera interessati;
- la reciproca assistenza e lo scambio di informazioni.

La Commissione provvederà a rendere pubbliche le informazioni sui paesi terzi che cooperano con essa sul piano amministrativo e i contenuti di tale cooperazione.

5.16 Modalità di compilazione del certificato di cattura e della dichiarazione di trasformazione

Le spiegazioni relative ai diversi campi del certificato di cattura e della dichiarazione di trasformazione hanno lo scopo di fornire assistenza e supporto durante la compilazione dei moduli. Cfr. sezione 5.17 per il flusso effettivo delle operazioni relative al certificato di cattura.

È opportuno ricordare che il modello riportato nell'allegato II del regolamento INN costituisce un documento unico che contempla tutte le possibili situazioni relative al rilascio di un certificato di cattura. Pertanto, non tutte le caselle vanno sempre necessariamente compilate.

D: Qual è la relazione fra l'allegato II e l'allegato IV?

R: L'allegato II è un modello di certificato di cattura con informazioni dettagliate sulla cattura e l'esportazione che deve essere convalidato dall'autorità competente dello Stato di bandiera. L'allegato IV non è un certificato, bensì una dichiarazione sui prodotti usati per la trasformazione in un paese diverso dallo Stato di bandiera dei prodotti. Tale dichiarazione deve essere fornita dal trasformatore e va accompagnata da un certificato di cattura convalidato, o copia di esso, relativo ai prodotti utilizzati. L'allegato IV dovrebbe essere completato solamente per la trasformazione di catture importate. Per la trasformazione di catture provenienti dallo stesso paese la dichiarazione andrà effettuata utilizzando l'allegato II e compilando entrambe le caselle "Specie" e "Codice del prodotto".

		<u>C</u>	ERTI	FI(CATO D	I CA	TTU	RA D	ELL	A CO	<u>MU</u>	NITA 1	EURO	<u>OPEA</u>	<u> </u>		
Numero	o del doc	umento				A	utori	tà di c	onval	ida							
1. Nome	e				Indirizzo	ndirizzo Tel. Fax											
2. Nome	e del pes	cherecci	0		<u>-</u>				chiamata I			nero D/Lloyd's entuale)	s				
	o della l nite di va		di peso	ca ·	– N. In	mars	at, n.	di fax,	, n. di	telefo	no, in	dirizzo	e-mai	l (ever	ntuale)		
3. Descr	rizione d	el prodo	otto		Fipo autorizzat	di ta a b		forma	zione			menti a ne appli			i conserv	azione e	e
Specie		Codice prodott		del	Zone e c		i I	Peso vi	vo stim kg)	ato		na del pe a sbarcar			Peso sba verificat addove op	to (kg)	
5. Nome	e del com	andante	e del pe	sch	ereccio –	firm	a – tir	nbro									
	hiarazio el coman				o in m	are	Firn data			ata/zo el tras		osizione o		Peso s	timato (k	.g)	
riceven					Firma		ella nave Indicativo chiamata						/Lloyd's	s			
7. Dichi	arazione	di trasl	ordo a	ıll'i	nterno di	una	zona j	ortua	ıle								
Nome	Autorit	à	Firm	a	Indi rizz o	Te	l.	Po	rto di	sbarco	0	Data d	i sbar	co	Timbi	o	
	ome e ortatore	indir	izzo]	Firi	rma			Data			Timbro						
9. Auto	rizzazion	e di con	valida	del	lo Stato d	i ban	diera					J					
Nome/q	ualifica				Firma	Data				Timbro							
10. Int		ni rigu	ardant	t i i	il traspo	rto	cfr.										
11. Dichiarazione dell'importatore																	
Nome e indirizzo dell'importatore				Firma		Data	ì			Т	imbro		Cod	lice N dotto	C de	1	
paragra	enti di c afi 1 e 2 1005/200	del reg				nen											
12. Controllo all'importazione: autorità			e:	Luogo			nporta itorizz			Impo	ortazion esa*	e		erifica data	richiesta	a	

Dichiarazione	in	dogana	Numero	Data	Luogo
(eventuale)					

^{*} Barrare se del caso.

La **sezione 1** del certificato di cattura e le caselle "Numero del documento" e "Autorità di convalida" servono a identificare il documento e l'autorità che lo convalida. Sono pertanto destinate a tale scopo e vanno compilate dall'autorità di convalida.

Cfr. punto 5.13(A) sulla numerazione del certificato.

Le informazioni richieste alle voci "Nome", "Indirizzo", "Tel." "Fax" si riferiscono all'autorità di convalida e devono essere fornite da questa.

Sezioni da 2 a 5

Dettagli relativi al peschereccio: i prodotti e le misure applicabili vanno indicati compilando le sezioni da 2 a 5, che comprendono la firma da parte del comandante del peschereccio (o del suo rappresentante), ad eccezione della casella "Peso sbarcato verificato (kg) laddove opportuno" nella sezione 3, che va compilata dall'autorità di convalida nei casi in cui il dato in questione è stato verificato. Nella **sezione 2** ("**Dettagli relativi al peschereccio**") alcuni campi vanno compilati solo se opportuno ("Numero IMO/Lloyd's, N. Inmarsat").

Nella **sezione 3** ("**Descrizione del prodotto**") il prodotto è descritto mediante il nome della specie, mentre il codice del prodotto è rappresentato dal codice doganale utilizzato nella nomenclatura applicata dal paese terzo; i dati si basano tutti sul codice a 6 cifre del Sistema armonizzato e la CE mette a disposizione del pubblico in rete tutte le nomenclature nazionali alla pagina "Banca dati delle tariffe applicate" del sito http://mkaccdb.eu.int. Se occorre fornire informazioni più dettagliate, ad es. per i prodotti trasformati, è possibile allargare i campi o accludere un allegato al certificato.

Le informazioni contenute nel campo "**Specie**" devono essere messe a disposizione degli operatori nonché per altri scopi, ad es. ai fini del controllo di qualità o delle negoziazioni dei prezzi, e le specie utilizzate possono di solito essere identificate. La compilazione di questa parte del certificato va effettuata dall'operatore, non dalle autorità. In caso di prodotti trasformati, è possibile indicare specie diverse.

Il **codice del prodotto** va indicato unicamente per i prodotti destinati all'esportazione ed è fornito dall'operatore. Per la parte di sua competenza, la CE utilizza il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata (NC) che si basa sul codice a 6 cifre del Sistema armonizzato (SA) per i certificati di cattura convalidati relativi alle catture comunitarie esportate. È consigliabile che ciascun paese utilizzi i codici doganali nazionali, poiché questi si basano solitamente sul sistema armonizzato SA. Questo è il modo più semplice per garantire un'interpretazione comune del prodotto indicato sul certificato di cattura.

L'informazione relativa alle **zone di cattura** deve essere fornita dall'operatore in base alle definizioni contenute nella legislazione nazionale del paese terzo che effettua la convalida o utilizzate a livello internazionale. L'area di cattura è identificata con il codice nazionale ZEE (o con qualsiasi altro sistema di codifica nazionale), ORGP o FAO. Il regolamento INN non prevede alcuna designazione specifica per le aree di pesca.

I dati relativi al p**eso vivo stimato** e alla **stima del peso da sbarcare** vanno inseriti dall'operatore, che deve tuttavia indicare solamente delle stime.

L'informazione relativa al **peso sbarcato verificato** deve essere inserita dalle autorità di convalida, se le catture vengono pesate al momento dello sbarco. Spetta allo Stato di bandiera decidere se accettare o meno una certa discrepanza fra il peso stimato e quello verificato indicati nel certificato di cattura.

NB: Non va determinato il **tipo di peso** (peso netto/peso lordo), poiché questa parte del certificato di cattura contiene informazioni che saranno successivamente oggetto di convalida da parte dello Stato di bandiera e che dunque dipenderanno dalle norme nazionali di tale paese. Il peso indicato qui non corrisponde necessariamente al peso del prodotto importato. Occorre ricordare che il certificato di cattura accompagna i documenti doganali che riportano l'indicazione del peso esatto dei prodotti importati.

La sezione 4 ("Riferimenti alle misure di conservazione e gestione applicabili") si riferisce alle misure di conservazione e gestione relative alle specie per le quali viene rilasciato il certificato di cattura, che possono essere misure nazionali, misure adottate da una ORGP, ecc. È opportuno fornire una breve descrizione delle misure in oggetto (ad es. soggetto a licenza di pesca, contingente, limitazioni nell'uso di determinati attrezzi da pesca). I riferimenti vanno citati in base al diritto nazionale. Queste informazioni devono essere fornite dall'operatore.

La sezione 5 ("Nome del comandante del peschereccio/firma/timbro") indica che il certificato di cattura deve essere firmato e timbrato dal comandante del peschereccio. Nei casi in cui le catture non vengono sbarcate in un porto dello Stato di bandiera e pertanto non possono essere fisicamente accompagnate dal certificato di cattura, la firma del certificato di cattura può essere apposta da un rappresentante del comandante che provvede anche a richiedere la convalida. Il rappresentante del comandante viene scelto in base alla pratica nazionale. La firma elettronica può essere accettata a condizione che la Commissione sia informata del fatto che vengono apposte firme elettroniche. Tale disposizione si applica anche al trasferimento di documenti per via elettronica, tuttavia solo dopo averne dato comunicazione alla CE in modo che gli Stati membri ne siano a loro volta informati. Il timbro è necessario ai fini dell'identificazione della persona che firma il certificato di cattura.

Le **sezioni** 6 e 7 vengono compilate solo se del caso. Ciascuna di esse si riferisce a una situazione possibile, pertanto le sezioni possono essere usate una in alternativa all'altra.

La **sezione 6** ("Dichiarazione di trasbordo all'interno <u>in mare</u>") va compilata congiuntamente dai comandanti del peschereccio e della nave che riceve i prodotti (o dai rispettivi rappresentanti).

La sezione 7 ("Dichiarazione di trasbordo <u>all'interno di una zona portuale</u>") va compilata dall'autorità competente responsabile del controllo del trasbordo secondo la struttura organizzativa nazionale del paese in questione. Se un paese non autorizza il trasbordo, il campo relativo non deve essere compilato. Se il trasbordo viene autorizzato, spetta al paese terzo organizzare il controllo relativo e la procedura di convalida e notificare alla Commissione i dati relativi alla o alle rispettive autorità competenti che sono a loro volta tenute a firmare questa parte del certificato di cattura.

La **sezione 8** va compilata, firmata e timbrata dall'esportatore della spedizione, che è altresì tenuto a fornire le informazioni riguardanti il trasporto della **sezione 10** (**appendice** al certificato di cattura). L'esportatore è l'operatore del paese terzo responsabile dell'esportazione in un altro paese dei prodotti della pesca dichiarati nella casella 3.

Sezione 9 ("Autorizzazione di convalida dello Stato di bandiera"): l'autorità competente dello Stato di bandiera ha la responsabilità di convalidare un certificato di cattura per i prodotti della pesca esportati nel territorio della Comunità e provenienti da catture effettuate in osservanza delle misure di conservazione e gestione applicate. L'autorità ha pertanto la piena competenza per

l'espletamento di tali funzioni. Nei casi in cui le catture non vengono sbarcate nel porto dello Stato di bandiera e pertanto non possono essere fisicamente accompagnate dal certificato di cattura, un rappresentante del comandante può richiedere la convalida del certificato di cattura o la comunicazione e la trasmissione possono essere effettuati per via elettronica. Il ricorso agli strumenti elettronici di cui all'articolo 12 da parte delle autorità dello Stato di bandiera deve essere notificato alla Commissione. L'autorità di convalida è la stessa di cui alla sezione I, poiché essa deve essere notificata alla Commissione in quanto autorità competente per tali funzioni.

La sezione 11 ("Dichiarazione dell'importatore") va compilata dall'importatore nella Comunità prima della presentazione del certificato di cattura all'autorità competente designata dallo Stato membro dell'UE di importazione. Ai sensi del regolamento INN, il numero di identificazione IVA o un altro numero identificativo dell'importatore non devono essere necessariamente indicati. È tuttavia consigliabile che gli importatori introducano questo numero, se richiesto dallo Stato membro dell'UE interessato.

In caso di importazione indiretta con o senza trasformazione precedente, i **documenti di cui** all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento INN devono essere presentati unitamente al certificato di cattura. I **riferimenti** devono essere fatti ai documenti forniti.

La sezione 12 ("Controllo all'importazione: autorità") va compilata a cura dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE, che è tenuta a controllare il certificato e, se del caso, a svolgere le verifiche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17.

<u>CERTII</u>	FICATO D	RIESPORTA	AZIONE DELLA	CO	MUNITÀ EU	JROPEA			
Numero del certificato	Data	1		Stato membro					
1. Descrizione del prodott	o riesportato)	Peso (kg)	•					
Specie		Codice del p	rodotto		Scarto rispetto alla quantità totale dichiarata nel certificato di cattura				
2. Nome del riesportatore	Ind	irizzo		Fir	ma		Data		
3. Autorità									
Nome/qualifica	Fir	na		Data			Timbro		
4. Controllo alla riesportazione									
Luogo	ione autorizzata	* Verifica rich	iesta	*	Numero dichiaraz riesporta	ione di			

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento INN, questa parte del certificato si applica solo alle riesportazioni di prodotti comunitari in un paese terzo e deve essere compilata solo dagli operatori e dalle autorità della Comunità. Essa garantisce la piena tracciabilità dei prodotti interessati. L'esportatore è tenuto a dimostrare che i prodotti destinati alla riesportazione sono stati importati con un certificato di cattura convalidato.

Il compito di autorizzare la riesportazione spetta all'autorità competente dello Stato membro dell'UE dal quale i prodotti devono essere riesportati. In questa fase non è richiesta la convalida del paese terzo.

Le **sezioni 1** e **2** devono essere compilate dal riesportatore nella Comunità.

Il **numero del certificato** deve essere lo stesso numero indicato nella prima parte del certificato.

Stato membro: Stato membro dell'UE dal quale deve essere effettuata la riesportazione.

Per la **sezione 1 ("Descrizione del prodotto")** cfr. sezione 3 del certificato di cattura.

Nella casella "Peso (kg)" va indicato il peso dei prodotti destinati alla riesportazione.

Scarto rispetto alla quantità totale dichiarata nel certificato di cattura: il riesportatore deve fornire anche questa informazione, poiché il quantitativo della spedizione per la quale si è avuta la convalida del certificato di cattura da parte dell'autorità del paese terzo non deve essere necessariamente riesportato per intero.

Le **sezioni 3** e **4** vanno compilate a cura dell'autorità competente dello Stato membro dell'UE dal quale i prodotti devono essere riesportati.

La **sezione 3** ("Autorità") riporta informazioni specifiche sulla rispettiva autorità dello Stato membro dell'UE (nome, firma, data, timbro).

Le informazioni di cui alla **sezione 4** ("Controllo alla riesportazione") vanno fornite dall'autorità competente in materia di autorizzazione alla riesportazione.

I campi "Riesportazione autorizzata" e "Verifica richiesta" vanno compilati solo se del caso.

^{*} Barrare se del caso.

Il campo "Numero e data della dichiarazione di riesportazione" si riferisce al numero e alla data della dichiarazione doganale rilasciata per la riesportazione del prodotto. È importante sottolineare che l'informazione da indicare in tale campo si applica a tutte le forme di esportazione e non è limitata ad alcuna procedura di esportazione doganale specifica.

Appendice INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

2. Firma dell'espor	tatore		
Numero(i) di container:	Nome	Indirizzo	Firma
Elenco allegato			
	Numero(i) di container:	container:	Numero(i) di Nome Indirizzo container:

Garantendo la piena tracciabilità dei prodotti, la presente appendice ha lo scopo di evitare che un certificato di cattura convalidato per determinati prodotti della pesca destinati all'esportazione venga utilizzato in modo errato per altri prodotti non accompagnati da un certificato di cattura. L'appendice deve essere compilata e firmata dall'esportatore.

Se il trasporto avviene direttamente dal mare a questa destinazione e viene effettuato dal peschereccio che ha effettuato la cattura o dalla nave che l'ha ricevuta in seguito al trasbordo in mare, laddove tali operazioni siano consentite dallo Stato di bandiera che effettua la convalida, la **sezione 1** deve riportare il nome e la bandiera del peschereccio di cui alla sezione 2 o della nave ricevente di cui alla **sezione 6** del certificato di cattura, secondo il caso.

Il nome, l'indirizzo e la firma di cui alla **sezione 2** si riferiscono all'esportatore che ha richiesto la convalida del certificato di cattura.

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Confermo che i prodotti della pesca trasformati (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:

Numero del certificato di cattura	Nome/i e bandiera/e della nave	Data/e di convalida	Descrizione delle catture	Peso sbarcato totale (kg)	Catture trasformate (kg)	Prodotto della pesca trasformato (kg)
2	2	2	2	2	3	4

Nome e indirizzo de	ello stab	ilimento di trasformazione								
Nome e indirizzo de	ell'espor	tatore (se diverso dallo sta	bilimento di trasformazion	ne)						
				5						
Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione										
Responsabile stabilimento trasformazione:	dello di	Firma:	Data:	Luogo:						
Approvazione de	ell'auto	orità competente:	7							

Funzionario:	Firma e timbro:	Data:	Luogo:			
8	8					

La dichiarazione di cui all'allegato IV del regolamento INN va rilasciata per le importazioni indirette nella CE di prodotti della pesca che hanno precedentemente subito operazioni di trasformazione. La dichiarazione va compilata a cura del trasformatore del paese terzo diverso dallo Stato di bandiera. L'allegato IV funge da modello, le caselle riportate possono essere allargate, se del caso. L'importatore non deve dichiarare nulla nella dichiarazione di cui all'allegato IV.

- Descrizione dei prodotti della pesca trasformati e codice conforme al codice della nomenclatura combinata (cfr. riferimento nell'allegato al manuale) indicato nel certificato di cattura.
- 2 Informazioni da desumere dal certificato di cattura interessato.
- 3 Quantità della cattura importata utilizzata per la trasformazione.
- 4 Quantità di prodotto trasformato.
- Riferimenti all'elenco della DG SANCO degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti e al certificato sanitario.
- Fino a questo punto, la dichiarazione di trasformazione va compilata dallo stabilimento di trasformazione. Il responsabile dello stabilimento deve indicare il proprio nome e apporre la propria firma.
- Nome dell'autorità del paese terzo di trasformazione competente per l'approvazione della dichiarazione (la compilazione è a cura di questa autorità).
- Il funzionario che approva la dichiarazione deve indicare il proprio nome e firmare e timbrare il documento.
 - D: In che modo uno stabilimento di trasformazione compila l'allegato IV se per la trasformazione usa specie diverse provenienti da catture diverse?
 - R: In questo caso occorre indicare nella dichiarazione di cui all'allegato IV tutte le specie e le catture utilizzate. A tal fine, la tabella riportata nel modulo può essere allargata.
 - D: L'autorità competente che approva la dichiarazione di cui all'allegato IV può essere la stessa autorità che rilascia il certificato sanitario?
 - R: Ciò dipende dall'organizzazione nazionale, tuttavia si deve trattare dell'autorità responsabile del controllo delle materie prime importate per la trasformazione e la riesportazione.

- D: Cosa occorre fare se una spedizione di prodotti della pesca trasformati comprende prodotti trasformati a partire dal pesce importato da diversi stabilimenti di trasformazione?
- R: Ciascuno stabilimento è tenuto a redigere una dichiarazione di cui all'allegato IV.

Certificato di cattura della Comunità europea

Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento di applicazione

(i) CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA – Modulo semplificato per i													
prodotti della pesca di cui all'articolo 6 del presente regolamento													
Numero del documento	A	Autorità di convalida (nome, indirizzo, telefono, fax)											
1. Descrizione del prodotto	2. Ri	ferim	enti a	ılle mist	ıre (di cons	ervaz	zione e	di ges	tione applicabili			
0	G. P.			14				l n		4 60 4 71			
Specie	Codic	e aei	proao	tto				Peso s	sparca	to verificato (kg)			
2 Flance della novi che hanno effettue	.to .com	i.aa	alou! a	Jalla aat	·	. dai a		ativi n		o (con indicazione del nome			
3. Elenco delle navi che hanno effettua numero di immatricolazione, ecc.)	ito com	umca	ZIOIII (iene cau	iure	e dei qi	иании	auvi, pe	er nav	e (con muicazione dei nome,			
4. Nome, indirizzo, telefono e fax dell'esportatore	Firm	a		Da	ta				,	Гimbro			
den esportatore													
5. Convalida dell'autorità dello Sta	to di b	andi	era:										
Nome/qualifica	I	Firma	na Data					Timbro					
6. Informazioni riguardanti il trasp	orto (cfr. a	ppend	lice)									
7. Dichiarazione dell'importatore													
_													
Nome e indirizzo dell'importatore	Firi	ma	Dat	a				Timb	ro	Codice NC del prodotto			
										prodotto			
8. Controllo all'importazione: auto	rità	T :	logo	Impor	tozi	one	Im	 portazi	one	Verifica richiesta –			
8. Controllo all'importazione: autorita			logo	autori				por tazi pesa*	one	data			
Dishianazione in degane (eventuale	NI.					Do	t o		Lucas				
Dichiarazione in dogana (eventuale)			Numero D				Da	ıa		Luogo			

^(*) Barrare se del caso

Cfr. punto 5.11 per le informazioni di base sul certificato di cattura semplificato.

Il vantaggio del certificato di cattura semplificato sta nel fatto che l'esportatore può richiedere la convalida del certificato semplificato, per il quale non è richiesta la firma dei pescatori. L'esportatore è comunque tenuto a fornire informazioni sui pescherecci e le catture (specie, quantitativi). Va fatto notare che spetta all'autorità di convalida del paese terzo verificare se sono soddisfatti i requisiti per l'uso del certificato di cattura semplificato. L'elenco delle navi allegato può tuttavia fornire alle autorità competenti negli Stati membri dell'UE degli utili indicatori per controlli e verifiche ulteriori.

Le caselle "Numero del documento" e "Autorità di convalida" corrispondono alle omonime caselle del certificato di cui all'allegato II.

Il **numero del documento** corrisponde alla casella equivalente del certificato di cui all'allegato II.

Le informazioni richieste alle voci "Nome", "Indirizzo", "Tel." "Fax" si riferiscono all'autorità di convalida e devono essere fornite da questa.

La **sezione 1 ("Descrizione del prodotto")** corrisponde alla sezione 3 del certificato di cui all'allegato II in versione leggermente semplificata. Se vanno fornite informazioni più dettagliate, ad esempio relativamente ai prodotti trasformati, è possibile allargare i campi o accludere un allegato al certificato.

Per i campi "Specie", "Codice del prodotto" e "Peso sbarcato verificato" si vedano le spiegazioni fornite relativamente al certificato di cui all'allegato II.

La sezione 2 ("Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili") corrisponde alla sezione 4 del certificato di cui all'allegato II; le informazioni relative devono essere fornite dall'operatore.

Le informazioni contenute nella sezione 3 ("Elenco delle navi che hanno effettuato comunicazioni delle catture e dei quantitativi, per nave") devono essere fornite dall'esportatore e sostituiscono le sezioni 2 e 5 del certificato di cui all'allegato II. L'esportatore è tenuto a fornire tutte le informazioni disponibili sulle navi interessate, ad esempio nomi, numeri di immatricolazione, ecc., unitamente ai quantitativi apportati da ciascuna nave. Se necessario, tali informazioni possono essere dichiarate su un foglio a parte da allegare al certificato di cattura semplificata. È importante notare che il certificato di cattura semplificato non deve necessariamente essere firmato dai comandanti dei pescherecci interessati.

La **sezione 4** corrisponde alla sezione 8 del certificato di cui all'allegato II.

Per la sezione 5 ("Autorizzazione di convalida dello Stato di bandiera"), cfr. sezione 9 del certificato di cui all'allegato II.

Relativamente al certificato di cui all'allegato II, l'esportatore è tenuto a presentare il certificato di cattura semplificato con tutte le informazioni richieste alle **sezioni da 1 a 4 e 6** e nell'**appendice** all'autorità competente in materia di convalida dello Stato di bandiera.

La **sezione 7** (**'Dichiarazione dell'importatore''**) corrisponde alla sezione 11 del certificato di cui all'allegato II.

In caso di importazione indiretta con o senza trasformazione precedente, i **documenti di** cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento INN devono essere presentati unitamente al certificato di cattura. I **riferimenti** devono essere fatti ai documenti forniti.

La **sezione 8 ("Controllo all'importazione: Autorità")** corrisponde alla sezione 12 del certificato di cui all'allegato II.

Il certificato di riesportazione e le informazioni relative al trasporto sono invariate rispetto al certificato di cui all'allegato II.

5.17 Flusso delle operazioni relative al certificato di cattura

Viene qui di seguito illustrato il flusso delle operazioni relative al certificato di cattura nelle sue singole fasi. L'intento degli esempi forniti è di fungere da linee guida. L'esportatore può compilare le caselle relative a sé stesso prima o dopo la compilazione da parte del comandante del peschereccio o del rappresentante di questi. Ha la responsabilità di garantire che il certificato di cattura convalidato segua i rispettivi prodotti e venga trasmesso in tempo debito all'importatore.

L'esportatore è l'operatore del paese terzo responsabile dell'esportazione in un altro paese dei prodotti della pesca dichiarati nella sezione 3. Gli esportatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che anche se i prodotti vengono esportati in paesi che non sono Stati membri dell'UE, ma sono successivamente destinati al mercato comunitario (importazione indiretta), è necessario un certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera.

Fase 1

L'esportatore richiede al comandante del peschereccio (o al rappresentante di questi) di compilare le sezioni da 2 a 5 o di fornirgli le informazioni necessarie alla compilazione delle sezioni da 2 a 4 e di compilare la sezione 5 e, in caso di trasbordo in mare, la sezione 6. Se il trasbordo è avvenuto in porto, il comandante o il suo rappresentante dovrebbero garantire la compilazione della sezione 7 da parte delle autorità portuali. Successivamente, il comandante o il suo rappresentante restituiscono il certificato di cattura all'esportatore.

Fase 2

L'esportatore compila le sezioni 8 e 10, compresa l'appendice, e presenta il certificato di cattura per la convalida all'autorità competente dello Stato di bandiera. Se l'autorità competente nello Stato di bandiera ritiene le informazioni del certificato soddisfacenti e non ha motivi per mettere in dubbio la relativa completezza ed esattezza, nonché conformità alle misure di gestione applicabili, può compilare i campi della sezione 1 e le caselle "Numero del documento" e "Autorità di convalida" e convalidare il certificato di cattura alla sezione 9. Se non tutte le informazioni richieste nell'appendice sono disponibili alla presentazione del certificato di cattura per la convalida, ad esempio se non si conoscono ancora il numero di container o i riferimenti del documento di trasporto, la convalida e la restituzione del certificato di trasporto dovrebbero essere posticipati fino al completamento dell'appendice.

Il certificato di cattura convalidato viene poi restituito all'esportatore. L'autorità di convalida trattiene una copia del certificato, unitamente a qualsiasi documentazione verificata e utilizzata per la convalida, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data della convalida. Tale periodo può essere prolungato in base alle norme nazionali.

Fase 3

Appena il certificato di cattura convalidato viene restituito all'esportatore, questi è tenuto a trasmetterlo unitamente alle informazioni relative al trasporto all'importatore nel territorio della Comunità o, in caso di importazione indiretta, all'importatore di un altro paese terzo. Nei casi in cui i prodotti vengono sbarcati direttamente in un porto di uno Stato membro dell'UE, non è necessario compilare la sezione 10 e l'appendice. Si raccomanda all'esportatore di conservare una copia del certificato di cattura trasmesso per un periodo di almeno 3 anni.

Caso A: Esportazione diretta dallo Stato di bandiera nella CE tramite sbarco da parte del peschereccio che ha effettuato la cattura in un porto dello Stato di bandiera o di uno Stato membro dell'UE o da parte di qualsiasi altro mezzo di trasporto

Fase 4A

L'importatore della Comunità compila la sezione 11 e presenta il certificato con l'appendice all'autorità competente nello Stato membro dell'UE di importazione, il quale a sua volta controlla il certificato, compila la sezione 12 e autorizza o sospende l'importazione.

Caso B: Esportazione indiretta senza precedente trasformazione dei prodotti nel territorio della Comunità da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera

Fase 4B

L'esportatore del paese terzo diverso dallo Stato di bandiera deve presentare all'importatore della Comunità il certificato di cattura unitamente alla relativa appendice e alle prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario. Costituiscono prove documentate un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo che dichiara quanto sopra o il titolo di trasporto unico, ad esempio una polizza di carico combinata, nel quale le informazioni sulle diverse navi utilizzate per il trasporto dallo Stato di bandiera alla CE attraverso un altro paese terzo sono note sin dall'inizio dell'operazione di trasporto.

Fase 5B

L'importatore della Comunità compila la sezione 11 e presenta il certificato con l'appendice e le prove documentate all'autorità competente nello Stato membro dell'UE di importazione, il quale a sua volta controlla il certificato, compila la sezione 12 e autorizza o sospende l'importazione.

NB: In caso di catture comunitarie trasportate nel territorio della Comunità da un paese terzo nel quale non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimaste sotto il controllo dell'autorità competente di quel paese terzo, si applica ancora la procedura T2M in osservanza agli articoli da 325

a 336 del regolamento (CE) n. 2454/93 del Consiglio al fine di confermare che i prodotti in oggetto godono dello status di prodotti comunitari.

Caso C: Esportazione indiretta con precedente trasformazione dei prodotti nel territorio della Comunità da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera

Fase 4C

Il trasformatore del paese terzo deve garantire la redazione di una dichiarazione di trasformazione ai sensi dell'allegato IV del regolamento INN per i prodotti della pesca trasformati prima della loro esportazione nel territorio della Comunità. Il trasformatore compila la dichiarazione fino alla sezione "Responsabile dello stabilimento di trasformazione/Firma/Data/Luogo". Successivamente, presenta la dichiarazione unitamente alle copie e agli originali del o dei certificati di cattura all'autorità competente del suo paese per l'approvazione prima dell'esportazione dei prodotti nella CE.

Fase 5C

Se non è in possesso di informazioni contraddittorie, l'autorità competente del paese terzo nel paese di trasformazione approva la dichiarazione compilando la sezione "Approvazione dell'autorità competente" e la invia nuovamente all'esportatore/al trasformatore.

Fase 6C

L'esportatore del paese terzo di trasformazione diverso dallo Stato di bandiera deve inoltrare all'importatore nella Comunità la dichiarazione di trasformazione approvata unitamente alle copie e agli originali del o dei certificati di cattura rispettivi in tempo debito per consentire la loro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro nel rispetto del termine di tre giorni lavorativi o di un termine inferiore, secondo quanto stabilito nel regolamento di applicazione.

Fase 7C

L'importatore della Comunità compila la sezione 11 di ciascun certificato allegato e presenta la dichiarazione di trasformazione unitamente a tutti i certificati di cattura allegati all'autorità competente dello Stato membro dell'UE di importazione, compila la sezione 12 dei certificati di cattura e autorizza o sospende l'importazione.

NB: Il caso C si applica se i prodotti trasformati vengono ottenuti interamente o in parte da catture comunitarie. In questo caso i relativi certificati di cattura devono essere convalidati dall'autorità competente dello Stato membro UE di bandiera.

Caso D: Riesportazione dalla Comunità di prodotti della pesca importati in precedenza da un paese terzo

L'importazione iniziale rientra in uno dei casi sopra descritti. Quando i prodotti della pesca stanno per essere riesportati, il riesportatore nel territorio della Comunità compila le sezioni 1 e 2 del certificato di riesportazione e lo presenta per l'autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro dell'UE, dal quale i prodotti devono essere esportati.

L'autorità competente di tale Stato membro dell'UE compila le sezioni 3 e 4 e autorizza o sospende la riesportazione.

5.18 Domande frequenti relative all'applicazione pratica del sistema di certificazione delle catture

- A) Campo di applicazione, formalità, distribuzione dei compiti
 - D: In che lingua deve essere redatto il certificato di cattura?
 - R: Il certificato di cattura deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia lo Stato di bandiera è libero di produrre versioni bilingue e informare la Commissione in merito.
 - D: Il modello di certificato di cattura dell'UE di cui all'allegato
 II del regolamento INN è vincolante o è possibile utilizzare un altro modulo purché contenga tutte le informazioni necessarie?
 - R: L'allegato II è giuridicamente vincolante in termini di contenuto, mentre è discrezione delle autorità dei paesi terzi e degli Stati membri dell'UE stabilire il formato del certificato di cattura, che può essere definito in base alle necessità nazionali. È tuttavia importante fornire tutte le informazioni indicate all'allegato II e presentare tali informazioni nella stessa sequenza. I paesi terzi possono trasmettere alla Commissione un modello del loro formato. Gli operatori non sono autorizzati a modificare o emendare tale modello.
 - D: Il certificato di cattura costituisce parte integrante del documento doganale?
 - R: Il certificato di cattura è un allegato del documento doganale (documento amministrativo unico, articoli da 205 a 215 del regolamento (CE) n. 2454/93 del Consiglio), esattamente come nel caso dei certificati CCAMLR o ICCAT. A tutti i certificati presentati come documenti giustificativi della dichiarazione doganale all'importazione viene applicato un codice specifico. Ciò vale per i certificati di cattura rilasciati ai sensi del sistema di certificazione delle catture comunitario, nonché per i sistemi di documentazione delle catture applicati nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.
 - D: I requisiti del sistema di certificazione delle catture si applicano a tutti i prodotti della pesca, compresi quelli ottenuti nell'ambito del sistema di documentazione di una ORGP?
 - R: Si, se tali prodotti sono scambiati con la CE. Cfr. anche punto 5.14.

- D: I sistemi nazionali di certificazione delle catture possono essere riconosciuti?
- R: Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento INN, possono essere riconosciuti sistemi elettronici di tracciabilità che garantiscono lo stesso livello di controllo da parte delle autorità a condizione che consentano di raggiungere tutti gli obiettivi e soddisfino tutti i requisiti del sistema di certificazione delle catture. A tal fine, la Commissione e il paese terzo interessato dovrebbero sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura concordata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, che costituirà parte integrante del regolamento di applicazione, per informare gli Stati membri dell'UE e tutte le parti interessate. Quanto appena descritto costituisce una procedura aperta che può essere avviata in ogni momento.
- D: Il certificato di cattura è necessario anche per le navi della CE che operano in acque comunitarie?
- R: Nessun certificato di cattura è richiesto per i prodotti della pesca che restano all'interno dell'UE, in quanto tali catture rientrano nel sistema di controllo della politica comune della pesca che ha disposizioni più rigide di quelle del regolamento INN.

Cfr. punto 5.4 in materia di esportazione di catture comunitarie.

- D: A chi spetta l'elaborazione del certificato di cattura, e in quale fase?
- R: Cfr. punti 5.14 e 5.17
- D: Quando avviene la convalida dei certificati di cattura? In che modo può essere effettuata per le navi che operano lontano dal proprio Stato di bandiera o in alto mare?
- R: La convalida del certificato di cattura viene eseguita dallo Stato di bandiera non appena tutte le informazioni necessarie sono disponibili, comprese le informazioni e la documentazione relative al trasporto. Nei casi in cui le catture non vengono sbarcate nel porto dello Stato di bandiera e pertanto non possono essere fisicamente accompagnate dal certificato di cattura, un rappresentante del comandante può richiedere la convalida del certificato di cattura o la comunicazione e la trasmissione possono essere effettuati per via elettronica. L'uso di strumenti elettronici è autorizzato ai sensi dell'articolo 12 ed è soggetto alla cooperazione amministrativa con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.
- D: Quale autorità convalida i certificati di cattura per le catture effettuate da navi straniere nella zona economica esclusiva di un altro paese?
- R: La convalida del certificato di cattura deve essere effettuata sempre dallo Stato di bandiera. Il regolamento INN non impone tuttavia alcun obbligo in merito alle modalità di esecuzione della convalida. L'organizzazione della procedura di convalida è di

competenza del paese terzo e dipende dai sistemi di controllo nazionali.

- D: Il certificato di cattura può essere comunicato e trasmesso per via elettronica?
- R: Sì, cfr. punto 5.10.
- D: È necessario che il comandante firmi il certificato di cattura, o questo compito può essere svolto da un rappresentante della nave?
- R: Un rappresentante legale del comandante può richiedere la convalida del certificato di cattura e firmarlo.
- D: Il certificato di cattura deve accompagnare fisicamente i prodotti della pesca come il certificato sanitario?
- R: No, il certificato di cattura contiene informazioni sui prodotti della pesca, ma non deve accompagnarli fisicamente. È necessario che sia messo a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro dell'UE di importazione almeno tre giorni prima dell'arrivo dei prodotti. Il regolamento di applicazione prevede termini inferiori ai tre giorni per i prodotti in arrivo con mezzi di trasporto diversi dal trasporto via nave.
- D: Cosa si intende per "operatore economico riconosciuto"?
- R: Cfr. punto 5.12(B).
- D: I prodotti dell'acquacoltura o altri prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN devono essere accompagnati da documentazione?
- R: Non è richiesta alcuna documentazione per i prodotti dell'acquacoltura o altri prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento INN ai sensi dell'allegato I. La Commissione ha richiesto a tutti i paesi terzi interessati dai prodotti dell'acquacoltura di fornire in anticipo informazioni adatte ad assistere le autorità competenti dello Stato membro dell'UE nella distinzione dei prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve dai prodotti ottenuti da catture di specie ittiche selvatiche che non sono escluse dal campo di applicazione del regolamento. Queste informazioni ricevute in seguito a consultazione non sono tuttavia giuridicamente vincolanti e possono essere considerate unicamente come informazioni di supporto che aiutano le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nella verifica della corretta applicazione del sistema di certificazione delle catture.
- D: È necessario un certificato di cattura per i prodotti in transito all'interno di un porto comunitario e non destinati al mercato della Comunità?
- R: No, solo i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità devono essere accompagnati da un certificato di cattura convalidato. Sono pertanto esclusi i prodotti in transito all'interno di un porto comunitario, poiché tali prodotti non vengono importati nella Comunità.

- D: È richiesto un certificato di cattura per le catture effettuate da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE che sono in transito verso un paese terzo e sono accompagnate da un formulario T2M?
- R: Cfr. punto 5.17, caso B, NB.
- D: In caso di importazione indiretta nella CE, l'importatore comunitario è tenuto a presentare eventuali documenti aggiuntivi oltre al certificato di cattura?
- R: In caso di importazione indiretta nella CE, oltre al certificato di cattura l'importatore deve presentare un documento nel quale dichiara che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario, e che sono rimasti sotto il controllo dell'autorità competente di quel paese terzo. Informazioni dettagliate in merito a tale documento sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento INN.

Se i prodotti della pesca hanno subito operazioni di trasformazione in un paese diverso dallo Stato di bandiera, l'autorità deve presentare una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione in quel paese terzo e approvata dalla o dalle sue autorità competenti in linea con il modulo di cui all'allegato IV del regolamento INN. Informazioni dettagliate in merito sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento INN. In entrambi i casi, tale documentazione ha lo scopo di garantire che i prodotti destinati all'importazione nel territorio della Comunità siano ottenuti dalle catture alle quali si riferiscono i certificati di cattura convalidati.

D: In che modo un importatore è sicuro di essere in possesso di un certificato di cattura valido?

R: Il compito dell'importatore è assicurarsi che i prodotti importati siano accompagnati dal relativo certificato di cattura convalidato e poterne pertanto garantire la legalità. Le informazioni relative alle autorità competenti in materia di convalida dei certificato di cattura vengono pubblicate dalla Commissione e sono pertanto a disposizione degli importatori. Poiché il certificato di cattura deve essere convalidato in relazione a una data spedizione, l'importatore di questa è in possesso del documento originale che deve essere presentato alle autorità dello Stato membro di importazione. In caso di prodotti trasformati in un altro paese terzo diverso dallo Stato di bandiera, è possibile allegare copie del o dei certificati di cattura alla dichiarazione del trasformatore se per la spedizione dei prodotti trasformati non si utilizzano tutti i prodotti della cattura. Gli importatori devono premurarsi di ricevere delle copie dei certificati che siano in buono stato. Uno Stato membro ha comunque sempre la possibilità di richiedere l'originale degli stessi certificati.

D: Quali sono i termini per la presentazione dei certificati di cattura?

R: I certificati di cattura per le spedizioni (ad eccezione del pesce fresco) trasportate dai pescherecci devono essere presentati con almeno tre giorni di anticipo. Il caso di spedizioni inviate per via aerea o con ogni altro mezzo di trasporto diverso dalla nave è contemplato nel regolamento INN; il regolamento di applicazione prevede un adeguamento dei termini per la presentazione dei certificati di cattura. I certificati di cattura per le spedizioni inviate per via aerea, stradale o ferroviaria devono essere presentati 2 o 4 ore prima in linea con i termini di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata.

- D: In quale fase il certificato di cattura viene verificato dalle autorità competenti negli Stati membri dell'UE?

 R: Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento INN, le verifiche e i controlli documentali eseguiti sul certificato di cattura da parte delle autorità competenti negli Stati membri dell'UE vengono effettuati prima che l'accesso ai prodotti nel territorio della Comunità sia autorizzato o negato.

D: Ai fini della convalida dei certificati di cattura, è necessario che un paese stringa accordi con altri paesi se le navi di questi sbarcano catture in un paese terzo?

 R: No, la responsabilità della convalida dei certificati di cattura spetta sempre allo Stato di bandiera.

D: Quale paese convalida il certificato di cattura se la nave viene noleggiata a un altro paese?

R: Solo uno Stato di bandiera può convalidare un certificato di cattura per gli scambi diretti e/o indiretti con la CE. È responsabilità di tutti gli Stati di bandiera esercitare la propria giurisdizione e il controllo sulle proprie navi (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, articolo 94). Tale disposizione si applica altresì alle navi noleggiate a un altro paese. Il certificato di cattura può essere redatto e convalidato per via elettronica. Ciò significa che uno Stato di bandiera può convalidare il certificato di cattura per via elettronica su richiesta di un esportatore di un altro paese in cui opera la nave noleggiata e presentare nuovamente il certificato convalidato per via elettronica all'esportatore. Ai sensi del regolamento INN, i due paesi interessati possono ricorrere a contatti bilaterali per la convalida dei certificati.

D: Qual è il livello di responsabilità di un'autorità competente in sede di convalida di un certificato di cattura e come è possibile per un paese accertarsi del fatto che riceverà i certificati di cattura da altri paesi per prodotti destinati all'esportazione nella Comunità?

 R: Le autorità competenti possono convalidare che la cattura è stata effettuata in osservanza alle misure di conservazione e gestione e che al momento della convalida non erano in possesso di alcuna informazione conflittuale in senso contrario. Se uno

Stato membro dell'UE disponesse di prove in senso contrario, l'autorità competente del paese terzo in oggetto verrebbe informata del fatto ma non ritenuta responsabile. Le informazioni su tutti i paesi che hanno effettuato notifiche alle rispettive autorità competenti a fini di convalida vengono rese disponibili a beneficio di tutte le parti interessate. I paesi possono in questo modo sapere quali paesi possono convalidare i certificati di cattura.

- D: Quando l'autorità di un paese terzo è tenuta a verificare un certificato di cattura?
- R: Il regolamento INN prevede l'obbligo per gli Stati membri di convalidare i certificati di cattura ed eseguire verifiche su richiesta degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, spetta a ciascun paese terzo organizzare il proprio sistema di verifica per la convalida dei certificati di cattura e decidere quando e come tali verifiche debbono avvenire. La verifica di un certificato di cattura già convalidata, su richiesta dell'autorità di uno Stato membro, viene completata entro 15 giorni dalla data della richiesta di verifica e può richiedere un ulteriore termine di 15 giorni.
- D: In che modo viene eseguita la verifica se un prodotto viene introdotto in un paese dell'Unione europea solo in transito, ma la sua destinazione finale è in realtà un altro Stato membro dell'UE? Dove avviene la verifica – nello Stato membro di primo ingresso o nello Stato membro di destinazione finale?
- R: Ai sensi dell'articolo 19, l'autorità competente dello Stato membro dell'UE di destinazione finale è in generale responsabile della verifica ed è altresì competente per la ricezione del certificato di cattura ai sensi dell'articolo 16. Poiché vanno indicate le informazioni relative al trasporto, tale obbligo è evidente per le autorità nello Stato membro dell'UE di primo ingresso.

Per maggiori informazioni, cfr. 5.12(D) – in particolare il punto f).

- B) Spedizioni, trasformazione, riesportazione
 - D: Come vanno gestite le spedizioni composte da specie diverse provenienti dalla stessa cattura?
 - R: L'esportatore dovrebbe richiedere un certificato di cattura per ogni consegna, il che significa che, in caso di più specie comprese in una spedizione proveniente da un'unica cattura effettuata da un'unica nave, può essere utilizzato un unico certificato di cattura per le diverse specie.
 - D: In che modo va compilato il certificato di cattura relativo a una spedizione mista composta da diversi prodotti provenienti da diverse catture?
 - R: Il certificato di cattura deve essere convalidato per i prodotti della pesca catturati da una data nave ed esportati nel territorio della Comunità in un'unica spedizione. Se tale spedizione è composta da prodotti che provengono da diverse catture effettuate

da diverse navi, occorre allegare un certificato per ciascuna cattura. Tuttavia, se la spedizione è composta da catture che provengono da vari pescherecci piccoli dovrebbe essere utilizzato il certificato di cattura semplificato che riporta l'elenco di diverse navi. Il certificato di cattura semplificato non richiede lo stesso tipo di informazioni sulla nave previste dall'allegato II e non è richiesto ai comandanti del peschereccio di firmare il certificato. Il certificato di cattura semplificato e i criteri per la sua applicazione sono descritti nel regolamento di applicazione.

D: Cosa succede se una spedizione viene venduta a diversi importatori o divisa dopo l'importazione in un altro paese terzo e venduta a trasformatori diversi?

R: In questo caso, la presentazione del certificato di cattura dipende dalla specificità della transazione commerciale. Se è chiaro fin dall'inizio che l'esportatore intende dividere la spedizione e venderla a importatori diversi, egli può richiedere la convalida di un certificato di cattura distinto per ciascuna di queste transazioni, poiché ciascuna di esse costituisce una spedizione unica (cfr. definizione all'articolo 2, paragrafo 23). Se la vendita ai diversi importatori avviene solo in seguito, l'esportatore può fornire una copia del certificato di cattura a ciascun importatore. Dato che i documenti di trasporto identificano con esattezza la spedizione, non può esservi confusione relativamente al campo di applicazione di ciascun certificato di cattura. Se un importatore di un paese terzo divide nuovamente la spedizione per venderla a trasformatori diversi, è altresì tenuto a fornire ai propri acquirenti delle copie del certificato di cattura con informazioni aggiuntive sui rispettivi quantitativi venduti, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento INN.

D: Il pesce sbarcato da un pescatore potrebbe essere distribuito attraverso vari canali, mescolato ad altre catture o trasmesso a diversi stabilimenti di trasformazione. È pertanto richiesto un certificato di cattura per ogni cassa o quantitativo di pesce distribuito?

R: Il regolamento INN si riferisce esclusivamente alle catture che vengono scambiate direttamente o indirettamente con la Comunità. Per queste, è necessario garantire le informazioni relative alle attività di pesca e la tracciabilità lungo l'intera filiera. Ciascuna spedizione esportata deve essere accompagnata da uno o più certificati di cattura a seconda del numero di pescherecci coinvolti nella transazione. È altresì necessario che le rispettive copie vengano allegato alla spedizione se questa viene divisa in quantitativi più piccoli destinati a ulteriori consegne o operazioni di trasformazione. Tuttavia, in caso di spedizioni composte da diverse catture tutte provenienti da navi piccole e che soddisfano determinati criteri, spetta all'esportatore richiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato soltanto per la spedizione. Le informazioni sul sistema di certificazione delle catture semplificato sono contenute nel regolamento applicazione.

- D: Cosa accade se solo una parte dei prodotti della pesca indicati nel certificato di cattura è destinata all'esportazione?
- R: Il certificato di cattura si riferisce sempre alla parte della cattura destinata all'esportazione nel territorio della Comunità. Il certificato di cattura riporta la cattura complessiva sbarcata ma deve essere compilato dall'esportatore e convalidato solo per la parte che è destinata all'esportazione. L'esportatore deve fare in modo che il comandante della nave o un suo rappresentante dichiarino le informazioni relative al peschereccio e alle sue attività di cattura nelle rispettive caselle del certificato, compresi i quantitativi sbarcati per le specie esportate. Le informazioni relative al quantitativo da esportare sono indicate nella dichiarazione di esportazione (per lo Stato di bandiera esportatore), nei documenti di trasporto (per lo Stato di bandiera esportatore e lo Stato membro dell'UE importatore) e nell'altra documentazione da presentare allo Stato membro dell'UE di importazione affinché si possa procedere con le formalità di importazione (certificato sanitario, fattura, ecc.) Le stesse disposizioni valgono nei casi in cui la dichiarazione di trasformazione deve essere allegata solo alla parte di certificato destinata all'esportazione nella Comunità. Ciò significa che se una cattura complessiva viene esportata sotto forma di diverse spedizioni, ciascuna di esse è accompagnata da un certificato di cattura originale relativo alla spedizione in oggetto.

D: Se una spedizione viene divisa per l'esportazione, sono necessarie delle copie dei certificati di cattura?

- R: Secondo la definizione fornita all'articolo 2, paragrafo 23, per spedizione si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario. Tutti i prodotti della pesca contenuti in una spedizione e non esclusi dal sistema di certificazione delle catture devono essere accompagnati da uno o più certificati di cattura convalidati a seconda del numero di pescherecci che hanno effettuato le catture relative alla transazione in oggetto. Solo quando i prodotti trasformati che derivano da materie prime importate da paesi terzi vengono introdotti nel territorio della Comunità sotto forma di spedizioni diverse occorre allegare alla dichiarazione di trasformazione delle copie del certificato di cattura originale. È necessario dichiarare ogni quantitativo della cattura utilizzata per la spedizione dei prodotti trasformati al fine di consentire all'autorità di convalida di effettuare verifiche volte ad accertare che non è stata superata la quantità complessiva della cattura originaria.
- D: Cosa accade se la trasformazione avviene utilizzando sia pesce catturato internamente che pesce importato da un altro paese prima dell'esportazione nella Comunità?
- R: I prodotti della pesca trasformati e provenienti da catture nazionali sono coperti dal certificato/ dai certificati di cattura relativi alle navi interessate e identificate sugli stessi certificati attraverso il codice o i codici del prodotto e il nome o i nomi della

specie relativi. Il resto della spedizione ottenuta dal pesce importato è compreso nella dichiarazione del trasformatore e approvato dall'autorità competente in osservanza all'allegato IV e alle copie o ai relativi certificati di cattura convalidati dallo Stato/dagli Stati di bandiera del peschereccio.

D: Cosa accade se la trasformazione del pesce viene effettuata nello stesso paese in cui è avvenuta la cattura? Come può essere completato il certificato di cattura in questo caso?

R: Le operazioni di trasformazione eseguite nello Stato di bandiera devono essere annotate nel certificato di cattura alla voce "Descrizione del prodotto". I prodotti trasformati provenienti dallo stesso paese devono essere accompagnati dal relativo certificato di cattura che contiene disposizioni sulla descrizione dei prodotti in qualsiasi forma, come si evince dall'allegato II. Se il certificato proviene da uno Stato di bandiera diverso da quello di trasformazione, lo stabilimento di trasformazione deve completare la dichiarazione di cui all'allegato IV, che deve essere poi approvata dall'autorità competente. L'allegato IV va completato solamente per la trasformazione di catture importate. Per la trasformazione di catture provenienti dallo stesso paese la dichiarazione va effettuata utilizzando l'allegato II e compilando entrambe le caselle "Specie" e "Codice del prodotto".

D: Come deve essere redatto il certificato di cattura se la spedizione è composta sia da prodotti trasformati che da prodotti non trasformati?

R: I prodotti trasformati dovrebbero essere annotati nel certificato di cattura con il relativo codice del prodotto. Il certificato di cattura può contenere numerosi codici diversi relativi a prodotti trasformati e non trasformati. Ciò vale tuttavia solo per i prodotti trasformati nello Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture. La situazione è diversa se la trasformazione del pesce avviene in un paese diverso dallo Stato di bandiera, compreso uno Stato membro dell'UE. In questo caso il trasformatore deve assicurarsi di ricevere un certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera per i prodotti che saranno trasformati ed esportati nel territorio della Comunità. Oltre a ciò, stabilimento ditrasformazione deve completare dichiarazione di cui all'allegato IV del regolamento INN che deve essere approvata dall'autorità competente nel paese di trasformazione. L'esportatore è successivamente tenuto a trasmettere il certificato o i certificati di cattura relativi e la dichiarazione di cui all'allegato IV all'importatore nella CE prima dell'esportazione.

D: Cosa succede se lo Stato di bandiera non convalida il certificato di cattura prima dell'esportazione in un paese per la relativa trasformazione e della successiva esportazione nella Comunità?

 R: Se il pesce viene trasformato in un paese diverso dallo Stato di bandiera il trasformatore deve assicurarsi di ricevere un

certificato di cattura convalidato dallo Stato di bandiera per i prodotti che saranno trasformati ed esportati nel territorio della Comunità. Oltre a ciò, lo stabilimento di trasformazione deve completare la dichiarazione di cui all'allegato IV del regolamento INN che deve essere approvata dall'autorità competente nel paese di trasformazione. Alla dichiarazione vanno allegate copie del certificato o dei certificati di cattura relativi. Se il trasformatore non ha ricevuto dei certificati di cattura convalidati, non sarà in grado di redigere una dichiarazione in conformità all'allegato IV, di farla approvare all'autorità competente e di trasmetterla all'importatore con il relativo/i relativi certificato/i di cattura. L'importazione della spedizione nel territorio della Comunità non sarà pertanto consentita.

- D: Se il pesce viene importato da diversi altri paesi terzi per essere trasformato, il prodotto trasformato deve essere accompagnato da certificati di cattura da tutti questi Stati di bandiera?
- R: Una copia di ciascun certificato di cattura convalidato da ciascuno Stato di bandiera deve accompagnare la dichiarazione di cui all'allegato IV rilasciata dallo stabilimento di trasformazione per tutti i prodotti utilizzati per la trasformazione. Se durante le operazioni di trasformazione viene mescolato del pesce proveniente da diversi Stati di bandiera e/o spedizioni differenti, sono richiesti certificati di cattura separati per ciascuna spedizione.
- D: Le copie del certificato di cattura devono essere convalidate?
- R: No, le copie del certificato di cattura convalidato non devono essere a loro volta convalidate. Tuttavia, tutte le informazioni relative all'autorità di convalida, comprese le firme e i timbri, devono essere ben visibili anche sulla copia.
- D: Cosa accade se i prodotti che provengono da uno Stato di bandiera vengono trasformati in due diversi paesi prima dell'esportazione nella CE?
- R: In questo caso l'autorità in ciascun paese di trasformazione deve approvare una dichiarazione di trasformazione. Ciò significa che la spedizione comprende due dichiarazioni separate di cui all'allegato IV accompagnate dal certificato o dai certificati di cattura prima di essere introdotte nel territorio della Comunità.
- D: Cosa succede se i prodotti della pesca vengono importati nella Comunità e successivamente riesportati in un paese terzo?
- R: In caso di riesportazione la seconda parte del certificato di fattura deve essere compilata dal riesportatore della CE per dimostrare che questi ha importato prodotti accompagnati da un certificato di cattura convalidato. La convalida viene effettuata dallo Stato membro dell'UE interessato. Il certificato di riesportazione non riguarda lo Stato di bandiera o il paese importatore.

C) Inadempienza e conseguenze della non conformità

- D: Cosa accade se un operatore non è in possesso di un certificato di cattura?
- R: L'importazione dei prodotti nel territorio della Comunità viene negata se una spedizione non è accompagnata da un certificato di cattura convalidato. L'articolo 18 riporta le specifiche condizioni relative al suddetto diniego di importazione. Gli operatori hanno la facoltà di esercitare il proprio diritto di ricorso nei confronti del diniego di importazione in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro dell'UE interessato. Le autorità competenti dello Stato membro dell'UE sono altresì tenute a notificare la loro decisione a favore del diniego allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo interessato in caso di importazione indiretta.
- D: È presumibile che un peschereccio sia dedito ad attività di pesca INN se le sue catture non sono accompagnate da un certificato di cattura?
- R: Non necessariamente, ma la verifica da parte delle autorità competenti dello Stato membro dell'UE di importazione diviene in questo caso obbligatoria. È probabile che la convalida non sia stata richiesta dall'importatore o concessa dallo Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera viene in ogni caso informato in merito e i prodotti non accompagnati da un certificato di cattura convalidato non possono essere oggetto di scambi con la CE.
- D: Cosa accade ai prodotti della pesca se sussistono dubbi relativamente alla convalida del certificato di cattura?
- R: Se uno Stato membro dell'UE nutre dei dubbi in merito all'esattezza dei certificati di cattura convalidati, può bloccare l'ingresso delle spedizioni interessate nel mercato della Comunità in attesa dei risultati della verifica.

Ai prodotti esportati senza un certificato di cattura convalidato viene negata l'autorizzazione all'importazione nella Comunità.

- D: Cosa accade nei casi in cui una spedizione è composta da numerose catture diverse e un certificato di cattura convalidato manca solamente per una di esse?
- R: Se le spedizioni sono composte da diverse catture, la dichiarazione di esportazione dovrebbe essere negata solo per quelle catture per cui non è possibile presentare un certificato di cattura convalidato, a meno che i risultati della verifica non conducono a una decisione negativa in merito all'intera spedizione (ad esempio, nel caso in cui è impossibile identificare catture specifiche o la spedizione è utilizzata come espediente per occultarle, ecc.)
- D: Possono verificarsi casi in cui l'inosservanza delle misure di conservazione e gestione o il compimento di un reato non hanno un impatto significativo. In questi casi è possibile convalidare un certificato di cattura?

- R: In casi di mancato rispetto delle misure di conservazione e gestione applicabili il certificato di cattura non può essere convalidato, indipendentemente dalla gravità che l'impatto di tale inosservanza può avere. La questione dell'impatto o della gravità può riflettersi nelle misure di esecuzione adottate dallo Stato di bandiera nei confronti del trasgressore.
- D: Può una nave implicata in attività illegali, per le quali è già stata sanzionata, ottenere un certificato di cattura convalidato per i prodotti che provengono da tali attività?
- R: Poiché i prodotti in questione provengono da attività di pesca INN, non può essere convalidato alcun certificato di cattura che dichiari che il prodotto è stato ottenuto nel rispetto delle misure di conservazione e gestione applicabili, anche se l'attività di pesca INN è stata sanzionata.
- D: Quali misure possono essere intraprese nei confronti delle navi implicate nella pesca INN e non autorizzate a battere una determinata bandiera?
- R: I certificati relativi alle catture provenienti da tali navi non devono essere convalidati, pertanto gli scambi dei prodotti relativi con la CE non sono ammessi.
- D: L'incapacità di uno Stato di bandiera di convalidare le informazioni riportate nel certificato di cattura può comportare per esso l'acquisizione dello status di paese terzo non cooperante?
- R: La decisione di rifiutare la convalida di un certificato di cattura non comporta l'acquisizione dello status di paese terzo non cooperante. Tutti i casi di diniego di importazione vengono notificati al paese terzo interessato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, affinché possa adottare le misure ritenute eventualmente necessarie.
- D: Perché l'articolo 18, paragrafo 3, prevede che in caso di diniego di importazione i prodotti della pesca vengano confiscati e distrutti o venduti a scopi di beneficienza? In certi casi i prodotti possono essere nuovamente attribuiti all'esportatore?
- R: L'importazione viene negata solo in assenza di certificato di cattura valido e se le verifiche dimostrano che i prodotti della pesca non sono stati catturati legalmente, ma ottenuti da attività di pesca INN. In questi casi i prodotti non possono essere recuperati, poiché nessun prodotto illegale dovrebbe essere introdotto sul mercato e costituire oggetto di scambio. In questo contesto, è richiesto agli Stati di bandiera di adempiere alle proprie responsabilità, convalidare correttamente i certificati di cattura e far eseguire i controlli.
- D: È possibile scambiare altrove i prodotti della pesca che sono stati confiscati dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE perché non conformi alle misure di conservazione e gestione applicabili?

- R: No, tali prodotti non possono essere introdotti in nessun mercato.
- D: Se i prodotti vengono venduti a scopi di beneficienza, i proventi della vendita possono essere devoluti in beneficienza nel paese terzo interessato?
- R: Il regolamento INN non prevede che per la devoluzione dei proventi in beneficienza ci si debba limitare al territorio della Comunità. I proventi della vendita dei prodotti vengono pertanto presi in considerazione per ciascun caso e possono essere devoluti sia nello Stato membro della Commissione, sia nel paese terzo di destinazione.

5.19 Domande specifiche relative ai compiti e alle responsabilità delle diversi parti coinvolte

- A) Comandanti di pescherecci comunitari
 - **D:** È necessario che mi procuri un certificato per le mie catture? R: Nessun certificato di cattura è richiesto per i prodotti della pesca che restano all'interno dell'UE, in quanto tali catture rientrano nel sistema di controllo della politica comune della pesca che ha disposizioni più rigide rispetto a quelle del regolamento INN.
 - *Cfr.* punto 5.4 in materia di esportazione di catture comunitarie.
 - D: Come posso richiedere la convalida di un certificato di cattura?
 - R: Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante devono compilare le sezioni da 2 a 4 del certificato di cattura e firmare il certificato alla sezione 5. Anche le sezioni 6 e 7 devono essere compilate, se del caso. Successivamente, spetta all'esportatore richiedere la convalida del certificato di cattura. L'esportatore completa la sezione 8 e trasmette il certificato all'autorità competente dello Stato di bandiera per la convalida.
 - D: Cosa faccio una volta ottenuta la convalida del certificato di cattura?
 - R: Il certificato di cattura convalidato viene restituito dall'autorità di convalida all'esportatore, il quale ha la responsabilità di trasmetterlo all'importatore del paese terzo al momento dell'esportazione.
 - D: Cosa faccio se avvisto un peschereccio che sta commettendo un'infrazione in mare?
 - R: L'avvistamento di pescherecci implicati in attività di pesca INN può essere riferito alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, che assicurano un adeguato seguito e informano l'organizzazione regionale di gestione della pesca e lo Stato di bandiera interessati. Al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni, nel regolamento di applicazione è riportato un modulo per la presentazione delle informazioni relative

all'avvistamento dei pescherecci e istruzioni per il suo completamento.

B) Esportatori comunitari

- D: Ho bisogno di un certificato di cattura per i prodotti della pesca che provengono dalla CE?

R: È richiesto un certificato di cattura per l'esportazione di catture destinate all'esportazione in un paese terzo nel quale i prodotti subiscono una qualche trasformazione prima di essere introdotti nuovamente nel territorio della CE. Se le catture vengono esportate per essere consumate nel paese terzo, il certificato di cattura è necessario solo se viene espressamente richiesto dal paese terzo in questione.

D: Come richiedo la convalida di un certificato di cattura?

R: Spetta all'esportatore richiedere la convalida del certificato di cattura per le catture relative. L'esportatore deve chiedere al comandante del peschereccio o al rappresentante di questi di completare le sezioni da 2 a 5 (e se del caso, anche le sezioni 6 o 7), successivamente l'esportatore completa la sezione 8 e trasmette il certificato all'autorità competente dello Stato membro dell'UE di bandiera per la convalida. Il prima possibile, e comunque prima della trasmissione del certificato di cattura all'importatore, l'esportatore è altresì tenuto a fornire le informazioni relative al trasporto di cui alla sezione 10 (nell'appendice all'allegato II del regolamento INN).

D: Cosa devo fare con il certificato di cattura convalidato?

- R: Cfr. punto 5.17 sul flusso delle operazioni relative al certificato di cattura

D: È consentito lo scambio per via elettronica, ad esempio di documenti scansionati e inviati tramite messaggi di posta elettronica?

R: Sì, il certificato di cattura può essere trasmesso per via elettronica (fra l'esportatore e l'importatore), come previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento INN. L'autorità competente dello Stato di bandiera deve notificare alla Commissione la sua eventuale intenzione di effettuare la convalida del certificato di cattura per via elettronica.

D: Ho ancora bisogno di altri documenti per finalità diverse da quelle contemplate dal regolamento INN?

- R: Vengono mantenuti tutti gli altri atti normativi che prevedono sistemi di certificazione o obblighi documentali per i prodotti, compresi i prodotti della pesca, ad esempio il regolamento sanitario e le disposizioni doganali. Il mantenimento di tali atti non influenza il regolamento INN e viceversa. I certificati di cattura utilizzati in conformità al regolamento INN non sostituiscono la documentazione richiesta per altri fini.

- D: Cosa devo fare in caso di riesportazione di prodotti della pesca che sono stati in precedenza importati da un paese terzo?
- R: Il regolamento INN si applica anche alla riesportazione in un paese terzo di prodotti della pesca che sono stati in precedenza importati nella CE (articolo 21). In questo caso l'esportatore deve dimostrare che ha importato i prodotti con un certificato di cattura convalidato. Deve pertanto compilare le sezioni 1 e 2 del "certificato di riesportazione" di cui all'allegato II del regolamento INN e trasmetterlo all'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato per la convalida. Spetta poi all'autorità competente dello Stato membro autorizzare la riesportazione. In questa fase non è richiesta la convalida del paese terzo.
- D: Che relazione vi è fra la dichiarazione doganale (DAU) e il certificato di cattura?
- R: I certificati di cattura costituiscono parte delle dichiarazioni doganali e vanno allegati a queste. Devono essere utilizzati dei codici specifici per la designazione di tali certificati alla casella 44 della dichiarazione doganale.

C) Importatori comunitari

- D: È necessario un certificato di cattura per tutte le importazioni di prodotti della pesca?
- R: Cfr. punti 5.2 e 5.3
- D: Come ottengo il certificato di cattura?
- R: L'importatore comunitario deve assicurarsi che la spedizione sia accompagnata da un certificato di cattura convalidato che deve aver ricevuto dall'esportatore del paese terzo prima dell'importazione dei prodotti nel territorio della Comunità.
- D: Cosa succede se l'esportatore rifiuta di fornire un certificato di cattura convalidato?
- R: L'importazione dei prodotti della pesca interessati nella Comunità non è consentita. Nel caso in cui tali prodotti vengano comunque introdotti nel territorio della Comunità, le autorità competenti rifiutano l'importazione ai sensi dell'articolo 18.
- D: Cosa devo fare una volta ricevuto il certificato di cattura?
- R: Cfr. punto 5.17 sul flusso delle operazioni relative al certificato di cattura
- D: Per quanto tempo va conservato il certificato di cattura?
- R: Gli originali dei certificati di cattura devono essere conservati nel territorio della CE per un periodo minimo di tre anni.
- D: È consentito lo scambio per via elettronica, ad esempio di documenti scansionati e inviati tramite e-mail?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Esportatori comunitari".

- D: Devo presentare eventuali documenti aggiuntivi ai fini del regolamento INN (ad esempio, in caso di importazione indiretta)?
- R: Cfr. domanda "In caso di importazione indiretta nel territorio della Comunità, l'importatore comunitario è tenuto a presentare eventuali documenti aggiuntivi oltre al certificato di cattura?" nella sezione A) Campo di applicazione, formalità, distribuzione dei compiti.

D: Ho ancora bisogno di altri documenti per finalità diverse da quelle contemplate dal regolamento INN?

R: Vengono mantenuti tutti gli altri atti normativi che prevedono sistemi di certificazione o obblighi documentali per i prodotti, compresi i prodotti della pesca, ad esempio il regolamento sanitario e le disposizioni doganali. Il mantenimento di tali atti non influenza il regolamento INN e viceversa. I certificati di cattura utilizzati in conformità al regolamento INN non sostituiscono la documentazione richiesta per altri fini.

- D: Che relazione vi è fra la dichiarazione doganale (DAU) e il certificato di cattura?

 R: I certificati di cattura sono allegati delle dichiarazioni doganali e vanno acclusi a queste. Deve essere utilizzato un codice specifico per la designazione di tali certificati alla casella 44 della dichiarazione doganale.

D: Cosa succede in caso di diniego di importazione?

- R: L'importazione viene negata solo in assenza di certificato di cattura valido e se le verifiche dimostrano che i prodotti della pesca non sono stati catturati legalmente e sono stati dunque ottenuti da attività di pesca INN. Le specifiche condizioni per il diniego di importazione sono stabilite nell'articolo 18. L'autorità competente dello Stato membro dell'UE ha facoltà di confiscare, distruggere, eliminare o vendere i prodotti. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficienza. È opportuno sottolineare che in questi casi i prodotti non possono essere recuperati, poiché i prodotti illegali non dovrebbero essere mai introdotti in nessun mercato o in nessun caso commercializzati. Gli operatori hanno la facoltà di esercitare il proprio diritto di ricorso nei confronti del diniego di importazione in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro dell'UE interessato. Le autorità competenti dello Stato membro dell'UE sono altresì tenute a notificare la loro decisione a favore del diniego allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo interessato in caso di importazione indiretta.
- D: Cosa si intende per "Operatore economico riconosciuto"?
- R: Cfr. punto 5.12(B).

D) Comandanti di pescherecci di paesi terzi

 D: Vi sono delle operazioni che dovrei fare prima dello sbarco o del trasbordo in un porto di uno Stato membro dell'UE?

R: All'interno dell'UE, l'accesso ai servizi portuali, le operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi vengono autorizzate solo in porti designati dagli Stati membri dell'UE (articolo 5). I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti devono notificare all'autorità competente dello Stato membro dell'UE del quale intendono utilizzare le strutture portuali almeno tre giorni lavorativi prima della data di arrivo prevista. Il regolamento di applicazione prevede delle eccezioni a tale termine di notifica che tengono conto del tipo di prodotti della pesca interessati. Oltre a ciò, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti devono presentare all'autorità dello Stato membro una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie e la data e il luogo della cattura prima dello sbarco o del trasbordo.

D: Mi occorre un certificato per le mie catture?

- R: Cfr. punti 5.2 e 5.3.

D: Come posso richiedere la convalida di un certificato di cattura?

- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Comandanti di pescherecci comunitari".

D: Vi sono regole specifiche per le catture effettuate dai piccoli pescherecci?

- R: Cfr. punto 5.11.

D: Cosa devo fare una volta ottenuta la convalida del certificato di cattura?

 R: Il certificato di cattura convalidato viene restituito dall'autorità di convalida all'esportatore, il quale ha la responsabilità di trasmetterlo all'importatore dei prodotti comunitari in tempo debito.

D: Quali regole si applicano al mio peschereccio in acque comunitarie?

R: I pescherecci di paesi terzi che operano in acque comunitarie sono soggetti alle rigide norme del regime comunitario di controllo della pesca, compresi i requisiti previsti dal sistema di controllo dei pescherecci (SCP) a norma del capitolo IV del regolamento n. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003.

E) Importatori/trasformatori di paesi terzi

- D: È necessario un certificato di cattura per tutte le importazioni di prodotti della pesca?
- R: Cfr. punti 5.2 e 5.3.

D: Come ottengo il certificato di cattura?

- R: Ciascun importatore/trasformatore deve assicurarsi che il pesce importato sia accompagnato da un certificato di cattura

convalidato, che deve essergli fornito dall'esportatore del paese terzo o della Comunità prima dell'importazione/della trasformazione.

D: Cosa succede se l'esportatore rifiuta di fornire un certificato di cattura convalidato?

R: Se il pesce destinato alla riesportazione nella Comunità non trasformato o trasformato non è accompagnato da un certificato di cattura convalidato, le prove documentate o la dichiarazione di cui all'articolo 14 non possono essere redatte e l'importazione dei prodotti della pesca nel territorio comunitario non sarà consentita. Nel caso in cui tali prodotti vengano comunque introdotti nel territorio della Comunità, le autorità competenti rifiutano l'importazione ai sensi dell'articolo 18.

- D: Cosa devo fare una volta ricevuto il certificato di cattura?

- R: In caso di importazione indiretta, non vi sono ulteriori obblighi in capo all'importatore di un paese terzo relativamente alla convalida dei certificati di cattura. L'importatore deve solo assicurarsi che l'esportatore alleghi il certificato di cattura ai documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, che devono essere trasmessi all'importatore comunitario.
- D: È consentito lo scambio per via elettronica, ad esempio di documenti scansionati e inviati tramite e-mail?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Esportatori comunitari".
- D: È necessario per il trasformatore di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera presentare eventuali documenti aggiuntivi ai fini del regolamento INN?
- R: Cfr. domanda "È necessario presentare eventuali documenti aggiuntivi ai fini del regolamento INN?" nella sezione "Importatori comunitari".
- D: Ho ancora bisogno di altri documenti per finalità diverse da quelle contemplate dal regolamento INN?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Importatori comunitari".

F) Esportatori di paesi terzi

- D: Quando ho bisogno di un certificato di cattura?
- R: Cfr. punti 5.2 e 5.3.
- D: Come richiedo la convalida di un certificato di cattura?
- R: Cfr. fasi 1 e 2 al punto 5.17.
- D: Vi sono regole specifiche per le catture effettuate dai piccoli pescherecci?
- R: Cfr. punto 5.11.
- D: Cosa devo fare una volta ottenuta la convalida del certificato di cattura?

- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Comandanti di pescherecci di paesi terzi".
- D: Devo presentare eventuali documenti aggiuntivi ai fini del regolamento INN (ad esempio, in caso di importazione indiretta)?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Importatori comunitari".
- D: Ho ancora bisogno di altri documenti per finalità diverse da quelle contemplate dal regolamento INN?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Importatori comunitari".
- D: Cosa succede in caso di diniego di importazione?
- R: Cfr. stessa domanda nella sezione "Importatori comunitari".

6. ALTRE MISURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO INN: IL SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO (ARTICOLI 23 E 24)

Per ottenere informazioni sul sistema di allarme comunitario (articoli 23 e 24), sull'elenco comunitario delle navi INN (articoli da 27 a 30), sull'elenco dei paesi terzi non cooperanti (articoli da 31 a 35), sulle misure di emergenza (articolo 36), sui cittadini degli Stati membri della Comunità (articolo 39), sulle sanzioni (articoli 44, 45 e 46), sull'avvistamento in mare (articoli 48 e 49) e sull'assistenza reciproca (articolo 51) si veda la versione originale in lingua inglese. Si rimanda alla versione originale in lingua inglese anche per le conclusioni, le ulteriori informazioni e gli allegati.